

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 119-1004-
1034-1931-2012-B**

"Modifiche alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e
ulteriori disposizioni in
materia di aree protette"

luglio 2017
n. 517



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 119-1004-
1034-1931-2012-B**

"Modifiche alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e
ulteriori disposizioni in
materia di aree protette"

luglio 2017
n. 517

a cura di: L. Iannetti

PREMESSA

La proposta di legge, approvata dal Senato in prima lettura (A.S. 119, 1004, 1034, 1931, e 2012), poi approvata – con modifiche – dalla Camera in seconda lettura (A.C. 4144), giunge ora in Senato per la terza lettura, nel testo qui in esame.

Essa interviene sulla disciplina in materia di aree protette, modificando in larga parte la vigente legge-quadro [n. 394 del 1991](#) (di seguito: "legge-quadro") e dettando ulteriori disposizioni.

Di seguito, si riporta l'analisi delle disposizioni del disegno di legge, con particolare riferimento alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Preliminarmente all'esame del testo, si ritiene poi di interesse segnalare, in materia, i contenuti del recente Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale, presentato dal Ministro dell'ambiente ed elaborato per la prima volta in Italia, in attuazione delle previsioni del c.d. collegato ambientale, atteso che, tra le raccomandazioni conclusive del Rapporto, è previsto l'espresso riferimento alla necessità di “rafforzare il sistema delle aree protette di terra e mare”.

INDICE

LO STATO DEL CAPITALE NATURALE: IL PRIMO RAPPORTO	13
SCHEDE DI LETTURA	17
Articolo 1 Classificazione delle aree naturali protette <i>(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 2 Piano nazionale triennale per le aree naturali protette <i>(Abrogazione dell'articolo 3 e modifiche dell'articolo 4 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 3 Contributo di sbarco a favore delle aree protette <i>(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 4 Misure di incentivazione <i>(Modifica dell'articolo 7 della legge n.394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 5 Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette <i>(Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 6 Istituzione parchi nazionali e riserve naturali in cui siano compresi siti militari <i>(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 7 Ente parco <i>(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 8 Comunità del parco <i>(Modifica all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 9 Regolamento del parco, piano per il parco <i>(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 10 Nulla osta e Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale <i>(Modifica dell'articolo 13 e introduzione dell'articolo 13-bis della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	83

Articolo 11 Indennizzi <i>(Modifica all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 12 Entrate dell'Ente parco <i>(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 13 Gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette <i>(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 14 Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali <i>(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 15 Divieto di introduzione del Cinghiale nel territorio nazionale <i>(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 16 Istituzione di aree marine protette <i>(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 17 Gestione delle aree marine protette <i>(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 18 Programma triennale per le aree marine protette <i>(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 19 Vigilanza sui gestori di aree protette <i>(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 20 Divieto di attività venatoria nelle aree naturali protette regionali <i>(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 21 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale <i>(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 22 Poteri del direttore dell'organismo di gestione dell'area protetta <i>(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	149

Articolo 23 Sanzioni <i>(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 24 Comitato nazionale per le aree protette. Relazione al Parlamento <i>(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 25 Istituzione dei Parchi del Matese e di Portofino <i>(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 26 Progetto APE - Appennino parco d'Europa <i>(Progetto APE – Appennino parco d'Europa)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 27 Parco nazionale dello Stelvio <i>(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 28 Aree marine di reperimento <i>(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 29 Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991 <i>(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 30 Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso <i>(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 31 Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991 <i>(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)</i>	
Scheda di lettura.....	177
Articolo 32 Comitato paritetico per la biodiversità <i>(Comitato paritetico per la biodiversità)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 33 Conferenza nazionale "La natura dell'Italia" <i>(Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 34 Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale <i>(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)</i>	
Scheda di lettura.....	185

Articolo 35 Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po <i>(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)</i> Scheda di lettura.....	189
Articolo 36 Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici <i>(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)</i> Scheda di lettura.....	197
Articolo 37 Disciplina transitoria <i>(Disciplina transitoria)</i> Scheda di lettura.....	205
Articolo 38 Clausola di salvaguardia <i>(Clausola di salvaguardia)</i> Scheda di lettura.....	207

LO STATO DEL CAPITALE NATURALE: IL PRIMO RAPPORTO

In relazione allo stato dell'ecosistema in Italia, è stato di recente pubblicato il primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale, elaborato - in attuazione delle previsioni del c.d. “Collegato Ambientale” (l. n. 221 del 2015) - al fine di analizzare il legame tra lo stato dell’ecosistema, il benessere sociale e le prospettive economiche.

In particolare, il collegato ambientale ha previsto che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio, entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato per il Capitale Naturale invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze un Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.

Secondo la definizione della [UK Natural Capital Committee](#), “Il Capitale Naturale include l’intero stock di beni naturali - organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche - che forniscono beni e servizi di valore, diretto o indiretto, per l’Uomo e che sono necessari per la sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono generati”.

Il Rapporto sottolinea come costituisca ormai valore condiviso, non solo a livello scientifico, ma anche nelle diverse elaborazioni e sedi istituzionali, la centralità di supportare le decisioni, pubbliche e private, con analisi sul Capitale Naturale e sui servizi ecosistemici. In particolare, includere l'analisi di impatto in termini ecosistemici nell'ambito dei conti economici, patrimoniali e anche finanziari può contribuire a limitare effetti negativi, quali distorsioni dei prezzi, malfunzionamento dei mercati e, al tempo stesso, garantire maggiore attenzione al benessere dei cittadini. Nel senso di una crescente considerazione dei profili ecosistemici, è stato quindi ricordata, in occasione della presentazione del Rapporto, dal Ministro dell'ambiente anche l'introduzione degli **indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BES)** nell'ultimo Documento di Economia e Finanza.

La valutazione economica del capitale naturale, tenendo conto dei costi dei rischi e dei danni per l’ambiente, della loro prevenzione ovvero riparazione nonché dei benefici da esso generali, contribuisce quindi - evidenzia il Rapporto - significativamente affinché le decisioni pubbliche e private tengano adeguatamente in considerazione l’importanza dei servizi ecosistemici.

Il Rapporto, elaborato con il lavoro del Comitato per il Capitale Naturale, cui hanno partecipato nove ministeri, cinque istituzioni di ricerca pubbliche, Regioni, Comuni e nove esperti scientifici, raccoglie le informazioni rilevabili sullo stato di

conservazione di acqua, suolo, aria, biodiversità ed ecosistemi, avviando un **modello di valutazione del Capitale Naturale**.

Il Rapporto mira a realizzare **valutazioni ex ante ed ex post** degli effetti delle politiche pubbliche sul Capitale Naturale e sui servizi ecosistemici, nella finalità di fornire gli indirizzi e le **raccomandazioni per le politiche** da adottare.

Inoltre, promuovendo anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione da parte degli stessi di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte per la tutela dell'ambiente, il Rapporto fornisce un quadro analitico di elementi sullo stato dell'ambiente.

Sul piano metodologico, tra le direttrici da sviluppare per la costruzione di validi metodi di analisi del Capitale naturale, il Rapporto evidenzia la creazione di un **sistema il più possibile coordinato di raccolta dei dati e di elaborazione di statistiche** sui fattori di pressione sul Capitale Naturale, riguardante tutte le tipologie di attori previste dalla contabilità nazionale, quali imprese, famiglie, amministrazioni pubbliche.

In tal senso, viene evidenziata l'importanza, quale principale indirizzo per la prevenzione degli impatti sul Capitale Naturale delle politiche per le imprese, dello sviluppo di una contabilità d'impresa e di strumenti di rendicontazione al pubblico sulle **informazioni non-finanziarie delle imprese**, specificamente riguardanti i **fattori di pressione sul Capitale Naturale generati dall'impresa**. Il Rapporto rileva come i contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 di attuazione della direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione dell'informazione non finanziaria degli enti di interesse pubblico costituisca un primo passo in tale direzione di sviluppo.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, si sottolinea d'altra parte la necessità di **rafforzare le competenze tecniche valutative della P.A. sui temi del Capitale Naturale e dei servizi ecosistemici**.

Oltre alle competenze professionali, si sottolineano poi i profili dello sviluppo di metodologie e di linee guida per la valutazione ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul Capitale Naturale. In tale ambito, l'adozione di convenzioni già sviluppate a livello europeo ed internazionale - quanto a definizioni, unità di misura, classificazioni, ambiti di analisi, ad esempio - costituisce condizione necessaria per un efficace svolgimento delle funzioni valutative richieste dal Capitale Naturale in sede di predisposizione o di verifica delle politiche. Si riferiscono in particolare, circa la uniformazione dei metodi valutativi, due indirizzi, rispettivamente volti a predisporre e adottare Linee Guida per la quantificazione preventiva degli impatti e dei danni attesi a carico del Capitale Naturale; nonché predisporre e adottare Linee Guida per la valutazione

dei benefici attesi dagli interventi di ripristino, gestione e valorizzazione ambientale.

In ordine ai contenuti del Rapporto, consultabile per esteso nella seguente [sezione](#) , ed in particolare per quanto attiene la materia dello stato delle aree protette, vengono considerate dall'analisi cinque “Ecoregioni terrestri” (Alpina, Padana, Appenninica, Mediterranea Tirrenica e Mediterranea Adriatica) e le “Ecoregioni marine” del Mediterraneo che interessano l'Italia (Mare Adriatico, Mare Ionio e Mediterraneo Occidentale).

Dall'analisi emerge che l'Italia è uno dei paesi **più ricchi di biodiversità**, con 6.700 specie di flora vascolare e oltre 58.000 faunistiche, ma a fronte di tale dato molti sono i fattori di pressione antropica, quali i cambiamenti climatici, l'inquinamento, i rifiuti, il consumo di suolo e l'abusivismo edilizio, gli incendi dei boschi e la perdita di biodiversità marina, l'invasione delle specie aliene, lo spreco di acqua, la copertura artificiale del suolo con distruzione del paesaggio.

In conclusione, diciannove ecosistemi vengono considerati ad alto stato di conservazione, diciotto a medio e trentasei a basso stato: tra questi ultimi – evidenzia il Rapporto - che riguardano il 14% della superficie nazionale, gli ecosistemi a struttura forestale della Pianura Padana, quelli delle fasce costiere e sub costiere, gli ecosistemi legati agli ambienti d'acqua dolce e quelli forestali in territorio di pianura e collinare.

Ad esito dell'analisi, il Comitato individua infine una serie di [raccomandazioni](#) , con obiettivi da perseguire sia nel breve sia medio periodo. Tra queste: adottare un piano d'azione per il Capitale Naturale, renderlo centrale per la predisposizione delle misure del DEF (Documento di Economia e Finanza) e del PNR (Piano Nazionale di Riforma), garantendo la coerenza delle misure previste con gli **obiettivi dell'Agenda 2030** e della **Strategia di Sviluppo Sostenibile**, integrarlo nella contabilità pubblica e nella contabilità privata, attuare le disposizioni riguardanti i cosiddetti “appalti verdi” - includendo nelle valutazioni i costi per la collettività derivanti dal consumo di risorse naturali e dall'inquinamento - .

In ordine alle [raccomandazioni](#), si evidenzia inoltre la necessità di **rafforzare il sistema delle aree protette a terra e a mare**, valorizzandone in particolare il significativo ruolo di **tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici**, migliorandone le connessioni attraverso i sistemi di reti ecologiche e di infrastrutture verdi, favorendone le politiche di sistema in particolare nelle eco regioni, nella rete europea Natura 2000 e nella rete dei Parchi nazionali e regionali.

Per quanto di specifico interesse, si evidenzia infine, come tema indicato dal rapporto come ulteriormente da approfondire, l'istituzione di un sistema di contabilità del Capitale Naturale e dei Servizi Ecosistemici, opportunamente integrato con la Contabilità Nazionale e della Pubblica Amministrazione, coerente con gli indirizzi internazionali, coinvolgendo i diversi attori istituzionali, tra cui si

richiamano le Regioni, il Sistema Statistico Nazionale ed il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
Classificazione delle aree naturali protette
(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

a) *identico:*

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

«1. *Identico.*

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

2. *Identico.*

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità

3. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato sentita la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

4. Le aree **marine protette** sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree **marine protette** si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato **d'intesa con** la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5-bis. Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.

5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti,

5-bis. Le aree **marine protette** contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. **In** tal caso, **questi ultimi** sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree **marine protette**. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. Identico.

5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti,

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore.

interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area **marina protetta**, è competenza del corrispondente ente gestore, **il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.**

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma *5-ter* possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette»;

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma *5-quater* possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette.

***5-sexies.* Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare»;**

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

b) identica.

«*9-ter.* L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

9-quater. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. *Identico.*

L'articolo 1, modificato dalla Camera, novella in più punti l'articolo 2 della legge quadro, in materia di **classificazione delle aree naturali protette**, al fine di introdurre la classificazione delle aree marine protette, disciplinare l'istituzione delle aree protette transfrontaliere e definire i parchi nazionali con estensione a mare. L'articolo reca inoltre misure per le aree protette inserite nella rete "Natura 2000" e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA.

Nella nuova classificazione, i primi tre commi dell'articolo 2 della legge 394/1991 definiscono rispettivamente i **parchi nazionali**, i **parchi naturali regionali** e le **riserve naturali**, cui si affiancano, al quarto comma, le **aree marine protette**, che nella vigente legge 394/1991 non erano state individuate come una categoria a sé stante, equiparata alle altre.

Si recano, al riguardo, le seguenti definizioni

- I **parchi nazionali** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- I **parchi naturali regionali** sono essi pure costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, ma nella loro definizione non vi sono riferimenti alle eventuali estensioni a mare. I parchi naturali regionali devono possedere requisiti di valore naturalistico e ambientale tali da costituire, nell'ambito di una o più Regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- Le **riserve naturali**, analogamente ai parchi naturali regionali, sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali (anche in questo caso, nessun riferimento ad eventuali estensioni a mare). Rispetto ai parchi naturali

regionali, i requisiti sono differenti; le riserve naturali devono contenere una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Diversamente dai parchi, le riserve naturali possono essere statali o regionali, a seconda della rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

Sul piano definitorio, le definizioni di parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali restano in gran parte confermate, laddove la modifica più sensibile appare quella relativa ai tratti di mare prospicienti la costa, indicati dalla vigente legge 394/1991 nell'ambito dei parchi naturali regionali e ora trasferiti nella nuova categoria delle aree marine protette.

➤ Ai sensi del comma 1, le **aree marine protette** sono le aree costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

In particolare, **nel corso dell'esame alla Camera**, è stato previsto che, nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che disciplina il regime di **area protetta transfrontaliera** sia stipulato **d'intesa con la regione interessata**, anziché sentita la regione come prevedeva il testo approvato dal Senato, al **comma 5** della norma novellata.

Il comma *5-bis* che viene inserito nell'articolo 2 della legge 394/1991 prende in considerazione le **aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri**; in questi casi, le aree marine protette sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In tali casi, i parchi sono classificati come **parchi nazionali con estensione a mare**.

Il comma *5-ter* interessa le aree del territorio nazionale che, in forza di norme dell'Unione Europea successive alla legge 394/1991 (espressamente richiamate dal comma *5-ter*), appartengono alla **rete ecologica europea** denominata «**Natura 2000**». Tali aree concorrono alla conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Da un punto di vista giuridico, le aree incluse nella rete ecologica <<Natura 2000>> ricadono nell'ambito della disciplina recata dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) finalizzato all'attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) (c.d. Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché dal [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007](#) e successive modificazioni, contenente misure relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La Direttiva Habitat, che è uno dei fondamenti delle politiche comunitarie in materia di biodiversità, promuove nel territorio europeo la conservazione della biodiversità mediante misure che tengano conto anche delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle realtà locali dei singoli Stati Membri. Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono tipologie di area protetta finalizzate alla conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie per mezzo di adeguati piani di intervento e di gestione. Nelle predette Zone Speciali e Zone di Protezione Speciale, gli impegni previsti non sono quelli consueti stabiliti dalla legge 394/1991 sulle aree protette, bensì vanno definiti in modo specifico per ciascuna area da proteggere, secondo le sue caratteristiche e la presenza di specie ed habitat particolari.

Il successivo comma *5-quater*, **modificato dalla Camera**, dispone che la **gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC)** e delle previste zone speciali di conservazione (ZSC), nonché delle zone di protezione speciale (ZPS), qualora "ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina" sono di competenza del corrispondente ente gestore, che – **secondo la modifica della Camera** - può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del **Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)**, ai sensi di quanto previsto dalla [legge 28 giugno 2016, n. 132](#).

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

Si ricorda che la [legge \(n. 132 del 28 giugno 2016\)](#), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2016, reca l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente e pertanto. Secondo quanto presto dall'art. 16, comma 4, della stessa, essa entrerà in vigore il 14 gennaio 2017.

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale, e la cui determinazione è demandata ad apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Sistema agenziale mira ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale. Nell'ambito del sistema, l'ISPRA dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, viene dotato di funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. Inoltre, potrà procedere all'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva con riferimento a vari ambiti, quali la difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, l'attività di ricerca e prevenzione dei rischi geologici.

Il successivo **comma 5-quinquies** è stato **modificato dalla Camera**: si dispone che le **aree esterne** a quelle di cui al citato comma *5-quater* – secondo la modifica

della Camera (prima il riferimento era alle aree esterne a quelle del comma 5-ter, dunque rientranti nella rete "Natura 2000") possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette.

Il rinvio al comma 5-quater fa dunque riferimento, ora, alle aree esterne ai **siti di importanza comunitaria (SIC)** e alle previste zone speciali di conservazione (ZSC), nonché alle zone di protezione speciale (ZPS), qualora ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina.

Durante l'esame alla **Camera** è stato aggiunto un **nuovo comma 5-sexies**, che affida la **gestione delle aree marine protette** contigue ai parchi regionali ai **parchi regionali** medesimi in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare.

In relazione alla fattispecie di **istituzione di un nuovo parco**, in tema di **zone speciali all'interno di parchi**, il comma 9-ter stabilisce che tale nuovo parco assorba tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel suo territorio, mentre il comma 9-quater chiama l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, **ISPRA**, a svolgere una serie compiti di in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione degli ambienti marini e costieri. L'ISPRA avrà **funzioni di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca**. Si prevede, pertanto, l'adeguamento del proprio statuto e della propria struttura organizzativa, in condizioni di invarianza finanziaria.

L'ISPRA, è stato istituito con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. E' un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che se ne avvale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. L'attuale statuto dell'ISPRA è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 27 novembre 2013.

Si prevede, al **comma 2**, una clausola di invarianza finanziaria relativa alle misure introdotte dal comma 1 prevedendosi che le attività di cui al presente articolo siano svolte con le risorse umane e strumentali (oltre che finanziarie) disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

Piano nazionale triennale per le aree naturali protette

(Abrogazione dell'articolo 3 e modifiche dell'articolo 4 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. L'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

2. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette*). - 1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2.

2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato “Piano di sistema”, sulla base delle disponibilità finanziarie:

a) individua il sistema nazionale delle aree naturali protette, terrestri e marine;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b), provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema per quanto di loro competenza.

3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi e intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta la proposta di Piano di sistema al Comitato di cui all'articolo 33, il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine, il Piano di sistema, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, è approvato

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 2, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, sopprime, al comma 1, [l'articolo 3 della legge 394/91](#), che disciplina la [costituzione](#) del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette.

Tali organi rispettivamente stabiliscono le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali ed esprimono i pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di propria iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

Si ricorda che l'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette è disciplinata dall'articolo 24 della proposta di legge in esame, alla cui scheda si rinvia.

L'articolo 3 vigente della legge-quadro, qui oggetto di soppressione, reca norme in materia di Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette, su cui sono intervenute successive disposizioni, con il D.Lgs. n. 281 del 1997, e con l'art. 14 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

La norma in esame, inoltre, **al comma 2**, sostituisce l'articolo 4 della legge quadro che attualmente disciplina il Programma triennale per le aree naturali

protette, al fine di inserire invece la disciplina del **Piano nazionale triennale per le aree naturali protette**.

Al riguardo, si segnala che il programma triennale per le aree naturali protette è stato soppresso [dall'art. 76 del D.Lgs. n. 112 del 1998](#), recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del [capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59](#). Nella norma della legge-quadro, il Programma triennale per le aree naturali protette specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette, indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, ripartisce le disponibilità finanziarie e prevede contributi per le attività nelle aree naturali protette sostenute dalle regioni, determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma da parte di Stato, e organismi di gestione delle aree protette e fissa criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane.

Il nuovo articolo 4, al comma 1, stabilisce che il **sistema nazionale delle aree naturali protette** sia costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge. Al comma 2 sono elencati i **compiti del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette** (di seguito "piano di sistema"), sulla base delle disponibilità finanziarie.

In particolare, il citato Piano nazionale:

a) individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine;
b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi, progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli **obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030**, nonché l'attuazione per quanto di competenza della Strategia Nazionale delle *Green Communities* di cui [all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015](#);

Si ricorda che l'articolo 72 della [legge 28 dicembre 2015 n.221](#) (c.d. Collegato ambientale 2016), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ha infatti disposto che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie promuova la predisposizione della Strategia Nazionale delle Green Community (SNGC). A tale scopo, come previsto dalla norma, è stato avviato un tavolo tra Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre, è stata svolta una Consultazione pubblica, terminata il 30 Marzo 2017, i cui contributi sono pubblicati sul seguente [sito](#) nell'ambito dei lavori per la predisposizione della Strategia.

c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi, progetti di cui alla lettera b) provenienti anche dall'Unione Europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema per quanto di loro competenza.

Con il nuovo articolo 4, al **comma 3**, si prevede inoltre il **cofinanziamento regionale** del piano di sistema, attraverso modalità e criteri oggetto di accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente.

Il **comma 4** attribuisce la facoltà a ciascun membro del Comitato di cui all'articolo 33 (della legge-quadro) – che istituisce il Comitato nazionale per le aree protette - di presentare proposte relative al piano.

Si prevede inoltre la presentazione, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della disposizione, da parte del Ministro dell'ambiente, della proposta di piano al suddetto Comitato nazionale per le aree protette, che delibera entro i successivi quattro mesi; decorso inutilmente tale termine, è prevista l'approvazione del piano comunque con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano . Il piano ha **durata triennale ed è aggiornato annualmente** (comma 5).

Appare opportuno chiarire i profili dell'efficacia temporale del Piano, posto che da un lato se ne dispone la durata triennale, dall'altro si prevede l'aggiornamento' dello stesso in via annuale, senza che risulti specificato dalla disposizione l'ambito oggettivo dell'aggiornamento.

Per il **finanziamento del piano per gli anni 2018-2020**, si prevede che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, in materia di messa all'asta delle quote di emissione di gas ad effetto serra, **una quota** dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel **limite di 10 milioni di euro annui**, sia destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano stesso 2018-2020, autorizzandosi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 6).

Si ricorda che in base al citato comma 6, il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato ad una serie di attività – indicate dalla norma stessa - per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola. Le attività indicate concernono:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito

del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosectori industriali, anche nei Paesi terzi;

f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo;

i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.

Articolo 3

Contributo di sbarco a favore delle aree protette

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette)

Testo del disegno di legge

Art. 2.

(Contributo di sbarco a favore delle aree protette)

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio nonché ad attività di educazione ambientale.

2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14

«3-ter. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono **istituite** aree **naturali** protette terrestri o marine e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono **istituite** aree **naturali** protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui **al comma 3-bis** per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio nonché ad attività di educazione ambientale.

3-quater. I comuni di cui al comma **3-ter** possono inoltre deliberare, **esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter**, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui **al**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste.

comma *3-bis*, nelle medesime forme ivi previste.

3. I comuni facenti parte di un'area protetta marina possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui **all'articolo 4**, comma *3-bis*, **del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**.

3-quinquies. I comuni facenti parte di un'area **marina protetta** possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui **al** comma *3-bis*».

L'articolo 3, modificato dalla Camera, novella il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, con l'inserimento di nuove disposizioni nell'articolo 4 del d. Lgs. stesso, recante norme sull'imposta di soggiorno.

In particolare il **nuovo comma 3-ter**, aggiunto alla norma novellata, consente ai **comuni** ubicati **nelle isole minori** ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori in cui sono istituite **aree naturali protette** di destinare il **gettito del contributo di sbarco** per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.

A tale scopo il contributo di sbarco può essere **maggiorato di due euro, esclusivamente – specifica una modifica della Camera - per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter**. Si specifica, quindi, che la maggiorazione fino a due euro del contributo di sbarco previsto per i comuni ubicati nelle isole minori deve avvenire **esclusivamente per finanziare i predetti interventi complessivamente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale**.

La possibilità di istituire il contributo di sbarco è prevista anche per i **comuni** che fanno parte di **un'area marina protetta**, ancorché non ubicati in isole minori (capoverso *3-quinquies*).

Si ricorda che la disposizione novellata prevede attualmente che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché

interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Inoltre, ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati, si prevede che l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

In base alla norma, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma stessa, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si è previsto fosse dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento - da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - , sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, disponendosi che nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel termine ivi indicato, i comuni possano comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Il comma 3-bis della norma dispone che i comuni che hanno sede giuridica nelle **isole minori** e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa indicata. Si rinvia, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della norma, all'applicazione dell'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Quanto alle esenzioni, il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per **motivi ambientali**, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere

riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Articolo 4
Misure di incentivazione
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Misure di incentivazione*). –

1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;

m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;

n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

o) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;

p) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;

q) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

r) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati,

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o del parco naturale regionale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*».

L'articolo 4, introdotto durante l'esame presso la Camera, sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge quadro.

La nuova disposizione, in materia di **misure di incentivazione**, prevede che le **Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR)** ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione.

Sul piano finanziario, si prevede ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della **programmazione dei fondi per lo sviluppo attribuiti alle Regioni dall'Unione europea**.

Si prevede, al riguardo, un'**ampia serie di obiettivi**, nel seguente **ordine di priorità**:

- a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
- l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;
- m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;

- n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
- o) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
- p) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
- q) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
- r) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

Il **comma 2** stabilisce la valenza **anche per i privati, singoli o associati, del medesimo ordine di priorità** di cui al comma 1, laddove questi intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o del parco naturale regionale.

Inoltre, una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire **l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.**

Si ricorda che l'attuale articolo 7, qui soppresso, prevede che ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione degli interventi indicati, di impianti ed opere previsti nel piano per il parco - di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 della vigente legge -quadro, secondo il seguente vigente ordine:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Il **comma 2** della vigente disposizione, prevede che il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 sia attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Articolo 5

Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette *(Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette)*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivi provvedimenti legislativi, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 5, introdotto dalla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette.

Tali misure vengono demandate alle previsioni di successivi provvedimenti legislativi, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.

Si prevede **una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018**, con copertura degli oneri, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.

A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6
Istituzione parchi nazionali e riserve naturali in cui siano compresi siti militari
(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Art. 3.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Art. 6.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

Identico

L'articolo 6, non modificato dalla Camera, novella l'articolo 8 della legge-quadro e prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.

In particolare, la norma, che modifica l'articolo 8 della legge quadro, introduce il **comma 2-bis**, in cui si prevede che, qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, si proceda all'istituzione del parco o della riserva sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 394 del 1991 riguardano rispettivamente i parchi nazionali e le riserve naturali statali. L'articolo, trattando della istituzione delle aree naturali protette nazionali, prevede, al comma 1, che i parchi nazionali siano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione, mentre il comma 2 stabilisce che le riserve naturali statali siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

Articolo 7

Ente parco

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

—————

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

—————

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge
n. 394 del 1991)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

«1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) il **Revisore unico** dei conti;

d) *identica.*

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. **Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi.**

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

Testo del disegno di legge

del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza **in campo ambientale**, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

4-bis. Identico.

5. Identico.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994,
n. 444.

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

6. *Identico.*

7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. *Identico.*

8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a **sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.**

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a **otto.**

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

8-ter. Identico:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

a) identica;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA e un componente in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-**

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del mare, **uno** dell'ISPRA **indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno** delle associazioni di protezione ambientale e **uno** delle associazioni agricole nazionali **più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-sexies*. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quater. Identico.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-quinquies. Identico.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-sexies. Identico.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-septies. Identico.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

8-octies. Identico»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

b) identica;

«9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è **formato da tre componenti** scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali, **di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate**»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea

c) *identico*:

«10. Il **Revisore unico** dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il **Revisore unico** dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è **scelto** tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali»;

d) il comma 11 è sostituito **dai seguenti**:

«11. Il direttore del parco assicura la **gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto**

Testo del disegno di legge

specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. **Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni.** Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal **Presidente all'interno di una rosa di tre candidati** in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, **scelti**, a seguito di selezione pubblica, **da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:**

a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;

b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;

c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

11-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-ter. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, **ambientale**, soggetti che

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

abbiano già svolto funzioni di direttore di **enti di gestione di aree protette** nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree **marine protette** per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. **Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.**

11-quater. Il Presidente, **sentito il Consiglio direttivo**, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

11-quinquies. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, **asigna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.**

11-sexies. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, **aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera.** Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

non economici. Non possono essere **reintrodotte, neanche** in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, **anche se** interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) il comma 12 è abrogato;

e) *identica*;

f) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

f) *identica*;

«12-*bis*. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;

g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

g) *identico*:

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione

Testo del disegno di legge

organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

organica. **È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento.** Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **avvalendosi del supporto dell'ISPRA,** adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto. **L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.**

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

14-ter. Identico».

L'articolo 7, modificato dalla Camera, interviene sulla **disciplina dell'Ente Parco**, di cui all'**articolo 9** della legge quadro sulle aree protette ([legge n. 394/1991](#)), apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni del Direttore del Parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica.

La norma è stata in più punti modificata dalla Camera, per i profili – del nuovo articolo 9 della legge quadro – che si espongono.

Organi dell'ente parco

In base alla riforma, si prevede che siano organi dell'ente Parco:

- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- la Comunità del parco
- **il Revisore unico dei conti** - anziché il Collegio dei revisori dei conti - sulla base di una modifica introdotta dalla Camera (comma 2, art. 9).

La durata in carica di tali organi è di **cinque anni** e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine di tali organi, sulla base di una **modifica**

inserita dalla Camera, deve essere tenuta in considerazione la **rappresentanza di genere** (comma 3, art. 9).

Al **comma 4 dell'articolo 9**, è stato **aggiunto dalla Camera il requisito** della comprovata esperienza **in campo ambientale**, ai requisiti ivi previsti per la nomina a Presidente.

I commi 4, 4-*bis* e 5 dell'articolo 9 riformato regolano la **nomina del Presidente dell'Ente Parco e dei membri del Consiglio Direttivo**. Il **Presidente** continua ad essere nominato con **decreto del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, **d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano** nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco; viene prevista, tuttavia, una **procedura diversa da quella vigente**.

Infatti, il Presidente sarà scelto nell'ambito di una **terna** proposta dal Ministro, composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, che sarà presentata ai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Viene previsto il termine di quindici giorni dalla ricezione della proposta. In caso di **mancato raggiungimento di un'intesa** su uno dei candidati proposti, ovvero di dissensi -che devono essere espliciti e motivati, con riferimento a ciascuno dei nomi indicati nella terna proposta- sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni, il **Ministro dell'ambiente provvederà comunque alla nomina del Presidente**, motivatamente, scegliendo, **prioritariamente, tra i nomi compresi nella terna**.

Il comma 4-*bis* rende la carica di Presidente di parco nazionale incompatibile con qualsiasi incarico elettivo nonché con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici, mentre il comma 5 mira ad assicurare la continuità amministrativa qualora l'iter della nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo si protraesse. Ai fini della continuità amministrativa, si prevede infatti che nelle more delle suddette nomine si applichino le disposizioni di cui al [decreto legge 16 maggio 1994, n. 293](#), recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi, convertito con modificazioni dalla [legge 15 luglio 1994, n. 444](#).

Gli articoli 2 e 3 del decreto legge 293/1994 stabiliscono che gli organi amministrativi non ricostituiti nei termini prefissati sono prorogati per non più di quarantacinque giorni. Durante il periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili, fornendo precise indicazioni riguardo ai motivi di urgenza e indifferibilità. La vigente versione del comma 5 dell'articolo 9 della legge 394/1991 attribuisce al Presidente l'esercizio delle funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo, per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.

Il **comma 6** delinea le **funzioni del Presidente dell'Ente Parco**.

Come l'articolo 9 della legge quadro già stabiliva al comma 3, il Presidente, ferme restando le competenze del Direttore, provvede a:

- rappresentare legalmente l'Ente parco

- coordinamento l'attività dell'Ente
- indirizzare e programmare l'attività stessa
- fissare obiettivi e verificare la loro realizzazione
- esercitare funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo
- adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

Il comma 7 dell'articolo 9 della legge 394/1991 applica al Presidente dell'Ente Parco e ai componenti del consiglio direttivo le disposizioni in materia di permessi e di licenze di assentarsi dal servizio che l'articolo 79 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) reca per i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i presidenti delle comunità montane e i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. **L'indennità del Presidente** dell'Ente Parco è oggetto del novellato comma 8 dell'articolo 9 della legge 394/1991. Si stabilisce un'indennità **onnicomprensiva**, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

Revisore unico

Alla **Camera** è stato **modificato il comma 10-bis dell'art. 9**: questo prevede che la nomina del **Revisore unico dei conti** – che esercita il controllo contabile, non più affidato al Collegio dei revisori, a seguito di modifica della Camera (**comma 10**) - avvenga **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e che sia **scelto** tra i **funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali**.

Consiglio direttivo

Durante l'esame alla Camera, è stato **modificato altresì** il comma 8-bis dell'articolo 9 - che nel testo approvato dal Senato prevedeva che il Consiglio Direttivo fosse formato dal Presidente e da sei componenti, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e da otto componenti, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni - al fine di stabilire che il **Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto**. E' stato poi **modificato il comma 8-ter** dell'art. 9, che disciplina le modalità di designazione dei membri del Consiglio Direttivo, prevedendo che il 50% dei **componenti del Consiglio direttivo**, scelti tra **esperti in materia naturalistica e ambientale**, siano individuati, da un lato, su designazione del Ministro dell'ambiente, che individua, in rappresentanza dei seguenti diversi soggetti:

- uno del Ministro dell'ambiente
- uno delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA
- uno delle associazioni di protezione ambientale

- nonché del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza** delle associazioni agricole e della pesca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni **finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.**

I commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, non modificati dall'altro ramo del Parlamento, vertono, rispettivamente, sui **tempi delle designazioni dei membri del Consiglio Direttivo** e sulle **cessazioni dalla carica**, sulla elezione da parte del Consiglio Direttivo di un vicepresidente dell'Ente Parco. I commi 8-*sexies*, 8-*septies* e 8-*octies* – anch'essi non modificati in seconda lettura - del novellato articolo 9 della legge 364/1991 interessano l'**insediamento** e le **funzioni del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.**

Direttore del Parco

Il comma 11 dell'art. 9 stabilisce che la gestione amministrativa complessiva dell'Ente parco è affidata a un **direttore**, che deve essere in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea (conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999) e di particolare qualificazione professionale, con contratto individuale stipulato dal Presidente, con durata minima di tre anni e massima di cinque anni.

La norma, che è stata **modificata dalla Camera** in più punti, prevede in particolare che:

- la **nomina del direttore avviene** da parte del **Presidente** - e non più dal Consiglio direttivo come prevedeva il testo del Senato -;
- la nomina avviene all'interno di una rosa di tre candidati, secondo i requisiti richiamati;
- la scelta è affidata, con **una selezione pubblica**, ad una **commissione tecnica**, costituita da tre soggetti, scelti secondo le seguenti modalità: a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'ente parco; b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'ente parco; c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di **Presidente della Commissione**;

Il nuovo comma 11 richiama inoltre, nell'ambito delle **funzioni esercitate dal direttore del parco**, quanto previsto dall'[articolo 5 del D.Lgs. 165/2001](#) in materia di **potere di organizzazione degli uffici**. Inoltre, si fa riferimento alle **lettere da d) ad e-bis) dell'art. 17 del medesimo D.Lgs. 165/2001**, che **attribuiscono ai dirigenti determinate funzioni**, quali: la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari; la gestione del personale e delle

risorse finanziarie e strumentali assegnati agli uffici, nonché la valutazione del relativo personale.

Si segnala che l'articolo 5 del D. Lgs. 2001, in materia di **potere di organizzazione** è stato recentemente modificato, e nel testo in **vigore dal 22 giugno 2017**, stabilisce che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui alla normativa indicata e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Il comma 2, prevede che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti collettivi.

Con il nuovo comma 11-*bis* - **introdotto dalla Camera** - dell'articolo 9, viene inserita una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo alle disposizioni del comma 11 si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 11-*ter* prevede che alla **selezione pubblica** possono prendere parte:

- dirigenti pubblici
- funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica 'di riferimento', specifica una modifica della Camera
- persone di comprovata **esperienza professionale** di tipo gestionale e, secondo una modifica della Camera, anche **ambientale** -
- soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione **di aree marine protette** per il medesimo periodo.

Si prevede che i predetti requisiti debbano essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, mentre, con **aggiunta della Camera**, si stabilisce che il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla **vigilanza del Ministro dell'ambiente** ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.

Si prevede, con il comma 11-*quater*, che il Presidente stipuli con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, **sentito il Consiglio direttivo**, secondo una **modifica della Camera**.

Il comma 11-*quinquies*, di **nuova introduzione** a seguito dell'esame presso **l'altro ramo del Parlamento**, dispone che il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli **obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire**.

Rispetto al testo approvato dal Senato, è stata **soppressa dalla Camera** la previsione della possibilità di **rinnovo dell'incarico una sola volta** del direttore del parco per un periodo non superiore a cinque anni.

Con modifiche al **comma 11-sexies** dell'articolo 9, **apportate in più punti dalla Camera**, si prevede che il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di **comando, fuori ruolo**, nonché – secondo modifica della Camera - **aspettativa o altri istituti simili** previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Si specifica che il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di **aspettativa**, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è posto, in ogni caso, **a carico dell'Ente parco** ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici.

La norma stabilisce un **divieto di reintroduzione, neanche in via regolamentare**, di forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari, mentre si prevede un rinvio al testo unico del pubblico impiego, prevedendosi l'applicazione, per quanto non espressamente previsto, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Alla Camera, inoltre, è stata introdotta la possibilità (al **comma 14**), per il personale interessato di effettuare la **mobilità volontaria tra gli enti parco**, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento.

L'istituto della mobilità volontaria è disciplinato dall'[articolo 30 del D.Lgs. 165/2001](#), ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le richiamate amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

Monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati

Con il comma 14-bis dell'art. 9, al fine di monitorare il livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, si prevede l'emanazione di un **decreto** del Ministro dell'ambiente per l'adozione di una **specifico direttiva**. **Alla Camera** si è previsto che il Ministro si avvalga del **supporto dell'ISPRA**, nell'ambito delle sue risorse e senza oneri aggiuntivi.

Con il capoverso *14-ter*, non modificato dall'altro ramo del Parlamento, si prevede che al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco - i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti - possono stipulare **convenzioni** per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni

tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad **affidamenti congiunti** con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, **anche con altre amministrazioni dello Stato** le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.

Articolo 8
Comunità del parco
(Modifica all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: «dai sindaci dei comuni» sono inserite le seguenti: «, dai presidenti delle unioni montane dei comuni».

L'articolo 8, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 10 della legge-quadro, in materia di Comunità del parco, prevedendo che questa sia costituita - oltre che dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, come previsto dalla legislazione vigente - anche **dai presidenti delle unioni montane dei comuni.**

Si ricorda che l'articolo 10, nel delineare la Comunità del parco, prevede poi al comma 2 che la Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
- b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
- c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- d-bis) sullo statuto dell'Ente parco.

In base al comma 3 vigente, la Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento. Inoltre, in base al comma 4, la Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente ed è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

Articolo 9

Regolamento del parco, piano per il parco

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 5.

Art. 9.

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25,
26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25,
26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono
apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) all'articolo 11:

a) *identico:*

1) al comma 1, dopo le parole:
«entro il territorio del parco» sono
inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso
contigue»;

1) *identico;*

2) al comma 2, dopo la lettera *h*)
è aggiunta, in fine, la seguente:

2) al comma 2, dopo la lettera *h*)
sono aggiunte le seguenti:

**«*h-bis*) il sorvolo di velivoli e droni
non autorizzato, salvo quanto stabilito
dalla disciplina sull'attività di volo;**

«*h-bis*) il divieto di esercitazioni
militari»;

***h-ter*) lo svolgimento di
esercitazioni militari»;**

3) al comma 3, alla lettera *a*) è
premessa la seguente:

3) al comma 3:

**3.1) alla lettera *a*) è premessa la
seguente:**

«0a) l'attività venatoria»;

«0a) *identica*»;

**3.2) dopo la lettera *b*) è inserita
la seguente:**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«b-bis) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti»;

3.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) l'attività di eliski»;

3.4) la lettera h) è abrogata;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di

4) *identico*:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*»;

5) *identico*:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate **e, qualora il territorio del parco comprenda siti militari, di concerto con il Ministro della difesa.** A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco **e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non rappresentati nella Comunità del parco,** adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale,

Testo del disegno di legge

regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) all'articolo 12:

1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche **allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni** la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) *identico*:

1) *identico*;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;

2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

2) *identico*:

«*e-bis*) *identica*;

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, **rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009;** mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, **nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,** e promozione del

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

turismo naturalistico, culturale e
scolastico»;

**3) dopo il comma 1 è inserito il
seguito:**

«1-bis. Il piano promuove anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente parco definisce su base convenzionale con regioni, province, città metropolitane e comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti»;

3) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

4) *identico*;

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p>4) al comma 2, lettera <i>b</i>), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;</p>	<p>5) <i>identico</i>;</p>
<p>5) al comma 2, lettera <i>c</i>), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;</p>	<p>6) <i>identico</i>;</p>
<p>6) al comma 2, lettera <i>d</i>), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;</p>	<p>7) <i>identico</i>;</p>
<p>7) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«2-<i>bis</i>. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni</p>	<p>8) <i>identico</i>:</p> <p>«2-<i>bis</i>. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i</p>

Testo del disegno di legge

riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera *e-bis*), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. **Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.**

2-ter. Identico.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2-quater. Le attività di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

2-quater. Identico»;

8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

9) *identico:*

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano **deve comprendere** almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-*bis*, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, **ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco**, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-*bis*, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, **entro centoventi giorni** con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo»;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo
14 sono abrogati;

c) all'articolo 14:

1) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono
abrogati;

2) il comma 5 è sostituito dal
seguito:

**«5. L'Ente Parco nazionale o regionale
organizza specifici corsi di formazione
al termine dei quali rilascia il titolo
ufficiale di guida del parco. Gli Enti
Parco garantiscono la formazione
professionale delle risorse umane che
nel proprio territorio svolgono attività
di guida, interpretazione ed
educazione ambientale, attraverso la
formazione continua, erogata in
proprio o in collaborazione con altri
enti od organizzazioni specializzate. Al
fine di tutelare ecosistemi fragili o per
regolamentare l'accesso ad aree o
strutture in cui sia opportuno il
contingentamento dei visitatori, il
parco può gestire direttamente la
fruizione di specifiche aree o delle
medesime strutture attraverso guide
del parco, appositamente formate»;**

d) all'articolo 25:

d) *identica*;

1) il comma 1 è sostituito dal
seguito:

«*1. Strumento di attuazione delle finalità
del parco naturale regionale è il piano per
il parco*»;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. -- (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). -
- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

e) *identica*;

f) *identico*:

«Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). –
1. *Identico*.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti **residenti nel parco o nell'area contigua**, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

L'articolo 9, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di regolamento e piano del parco.

In particolare, il comma 1, con lettere dalla a) alla f), modificando diversi articoli della legge-quadro, interviene sulla disciplina riguardante il **regolamento del parco**, anche allo scopo di integrarne i contenuti, esplicitando in particolare l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco, e sui contenuti disciplinati dal **piano del parco**.

Ulteriori disposizioni riguardano la procedura per l'approvazione del regolamento del parco e la disciplina dell'attività venatoria nelle aree contigue alle aree protette regionali.

Di seguito si dà conto delle principali modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera.

Attività disciplinate e attività vietate

Nell'ambito delle **attività disciplinate dal regolamento del parco** ([comma 2, art. 11, L. 394/91](#)) sono state inserite, con una modifica al punto 2) della lettera a):

- **il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato**, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo (lett. h-bis)
- **e lo svolgimento di esercitazioni militari (lett. h)-ter**).

In conseguenza dell'inserimento tra le attività disciplinate dal regolamento del parco, del sorvolo di velivoli, viene **soppresso il divieto** di sorvolo di velivoli non autorizzato (punto 3.4, che sopprime la lettera h) del comma 3 dell'articolo 11 della legge quadro).

Tra le **attività vietate**, disciplinate dal [comma 3 dell'art. 11 L. 394/91](#), sono state inserite:

- **le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue.** In ordine alle attività estrattive, si specifica che sono **fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti»;**
- **e l'attività di eliski.**

Regolamento del Parco

Per quanto riguarda la disciplina del Regolamento del Parco ([comma 6, art. 11, L. 394/91](#)) si prevede che il regolamento del parco, approvato dal Ministro dell'Ambiente, sia adottato dall'Ente parco, previo parere, oltre che della Comunità del parco, anche dei **comuni territorialmente interessati alle aree contigue ove non rappresentati nella Comunità del parco, a seguito di modifica della Camera.**

Si è previsto poi il concerto con il Ministro della difesa, qualora il territorio del parco comprenda **siti militari.**

Inoltre, sul piano procedurale, sempre al **comma 6, modificato dalla Camera,** posto che le integrazioni e modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo, si è previsto che ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche **allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni** la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita.

Piano per il parco

L'articolo interviene inoltre sulla disciplina del piano per il parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco.

Per quanto concerne gli aspetti modificati, nell'ambito dei **contenuti** disciplinati dal Piano per il parco ([comma 1, art. 12, L. 394/91](#)) rileva, al fine di mantenere e recuperare gli ecosistemi e le caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promuovere **l'agricoltura biologica e biodinamica.** A tal fine, con modifica della Camera, è stato previsto il **rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/UE** (*Utilizzo sostenibile dei pesticidi*).

Inoltre, al fine di mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, con ulteriore modifica è stato previsto il **rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,** previste dal Codice dei beni culturali ([decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)) (*lett. E-ter*).

Con il **nuovo comma 1-bis, introdotto dalla Camera**, nel **piano per il parco** si prevede la **promozione** anche di **strategie di sviluppo socioeconomico** funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, si indicano le energie rinnovabili compatibili, l'agricoltura ed il turismo sostenibili, la mobilità leggera e alternativa.

In tal senso, anche in coerenza con la **Strategia nazionale delle Green community**, di cui [all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015 \(c.d. Collegato ambientale\)](#) è prevista da parte dell'ente parco la stipula di **convenzioni** con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, per la definizione di programmi e progetti di valorizzazione. A tale riguardo, per i profili finanziari, si prevede l'utilizzo delle risorse che tali soggetti, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mettono a disposizione, a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti.

Si specifica inoltre, al capoverso 2-bis, che, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'**area contigua, l'attività venatoria**, regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, può essere esercitata, sulla base di una modifica approvata dalla **Camera**, solo dai **soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue**. Nel testo approvato dal Senato, si faceva riferimento ai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. In ordine alle **aree contigue** si specifica che il **piano per il parco**, in attuazione della [direttiva 2009/128/CE](#), deve prevedere le indicazioni per il rispetto della normativa vigente sull'**uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette**.

La [direttiva 2009/128/CE](#), recepita con il [decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150](#) ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti [Piani di Azione Nazionali \(PAN\)](#) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette.

Per quanto riguarda gli aspetti non modificati, si ricorda poi che il comma 2-ter dell'articolo 12 riformato afferma che il Piano possa prevedere:

- **accordi di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate** presenti nel territorio del parco, in linea con gli articoli 14 e 15 del [decreto legislativo n. 228 del 2001](#) (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*)

sulle collaborazioni e convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli;

Sui contratti di collaborazione, il suddetto articolo 14 del DLgs. 228/2001, prevede tra l'altro che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possano concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Le convenzioni, di cui all'articolo 15, possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.

- **servizi di carattere turistico-naturalistico** da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni;
- agevolazione o promozione, anche in forma cooperativa, di attività agrosilvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
- Si prevede che una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a **favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato**, nonché **l'accessibilità e la fruizione**, in particolare per i **soggetti diversamente abili**. Si ricalcano in gran parte i contenuti riferiti dal nuovo comma *2-ter* al Piano del Parco rispetto alle previsioni indicate dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 394/1991, di cui è prevista l'abrogazione dal medesimo articolo 5 del testo (come si dirà più avanti).

Si prevede che le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* siano attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al punto, ora 9), della norma, laddove si prevede, in sostituzione del testo vigente della legge-quadro, che il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge, e che la Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere, disciplinandosene poi gli aspetti procedurali, con **modifica apportata dalla Camera** si è previsto che esso **debba comprendere** almeno i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

Si ricorda che i contenuti obbligatori indicati dal comma 1 dell'articolo 143 del D. LGS. 42/2004 sono:

- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
- c) ricognizione delle aree, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità.

L'articolo 156 del D. Lgs. 42/2004 prevede i compiti rispettivi delle regioni e del Ministero nella verifica e nell'adeguamento dei piani paesaggistici.

Nella **procedura** di approvazione del **Piano** per il **parco**, che coinvolge in *primis* Ente parco e regione, vengono altresì coinvolti - **con una modifica della Camera - i comuni delle aree contigue al parco.**

Nel caso in cui il piano non sia definitivamente approvato dalla regione entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, viene approvato **entro centoventi giorni** con decreto del Ministro

dell'ambiente (**capoverso 5**, modificato, con la previsione del suddetto termine, dalla **Camera**).

Con il nuovo **punto 2, aggiunto dalla Camera**, si sostituisce il comma 5 dell'articolo 14 della legge-quadro, prevedendo l'**organizzazione di specifici corsi di formazione** da parte dell'**Ente Parco nazionale o regionale**, al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco.

In base alla norma, gli Enti Parco garantiscono la **formazione professionale** delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti od organizzazioni specializzate.

Infine, al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide del parco, appositamente formate.

Si ricorda che l'attuale comma 5 dell'articolo 14 vigente della legge-quadro prevede che l'Ente parco - senza fare riferimento al carattere nazionale o regionale - organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

Articolo 10

Nulla osta e Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale

(Modifica dell'articolo 13 e introduzione dell'articolo 13-bis della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 6.

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 13 della legge
n. 394 del 1991)

(Modifica dell'articolo 13 e
introduzione dell'articolo 13-bis della
legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

1. *Identico*:

«Art. 13. -- (Nulla osta). -- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo *on line* dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

«Art. 13. -- (Nulla osta). -- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui **all'allegato 1** al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo *on line* dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione

2. *Identico*.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

3. *Identico*».

2. Dopo l'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale). – 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone preventiva comunicazione all'Ente parco che entro 30 giorni può esprimere il proprio motivato diniego».

L'articolo 10 modifica l'art. 13 della legge quadro recante la disciplina sulla procedura **di rilascio del nulla osta** dell'Ente parco necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nullaosta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta (comma 1). Decorso inutilmente il termine previsto di sessanta giorni dalla richiesta del nulla osta, si dispone, inoltre, che **chi vi abbia interesse può agire** ai sensi dell'articolo 31, commi 1-3, del Codice del processo amministrativo (in

particolare **di cui all'allegato 1 al [D.Lgs. n. 104 del 2010](#)**). La norma vigente ([art. 13, co. 1, L. n. 394/1991](#)) prevede, invece, che, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta, il nulla osta si intende rilasciato. Pertanto, con l'intervento che si propone si supera l'attuale meccanismo del silenzio assenso nel rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di sessanta giorni dalla richiesta (comma 3).

Durante l'esame **presso la Camera**, è stato introdotto un **nuovo comma 2**, che introduce un nuovo articolo 13-bis nella legge quadro. Esso reca una **disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle 'zone D'**.

Ai sensi dell'[art. 12, comma 2, della L. 394/91](#), il piano per il parco suddivide il territorio in base a quattro zone con diverso grado di protezione, prevedendo in particolare, alla lettera d), **zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione**, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

In particolare, il nuovo articolo 13-bis) prevede che, in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D **sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti**. Si prevede, in tal caso, una preventiva comunicazione all'Ente parco, che entro 30 giorni può esprimere il proprio motivato diniego.

Si ricorda che [l'art. 5 del D.P.R. 380/2001](#) che disciplina le attività dello Sportello unico per l'edilizia prevede al comma 3 tra gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio il nullaosta dell'autorità competente ai sensi dell'[articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), in materia di aree naturali protette.

Atteso che la norma appare recare una disciplina di tipo speciale, per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle 'zone D', risulterebbe opportuno chiarire aspetti di tipo procedurale, in particolare in ordine agli effetti dell'espressione del proprio motivato diniego da parte dell'Ente parco, ipotesi prevista dalla norma di nuova introduzione.

Articolo 11
Indennizzi

(Modifica all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti: «nel parco»;

b) al comma 7, le parole: «e risarcimenti» sono soppresse.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 11.

*(Modifica all'articolo 15 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 15, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti: «nel parco».

L'articolo 11, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi, di cui all'articolo 15 della legge quadro, al fine di delimitarne l'ambito. **L'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica "nel parco"**, anziché dalla fauna selvatica del parco come prevede la norma vigente. Si fa riferimento, pertanto, al solo evento che accada nei confini del parco stesso perché questo assuma rilevanza ai fini dell'indennizzo.

Nel corso dell'esame **presso la Camera**, è stata invece **soppressa** la previsione - di cui alla precedente lettera b) del testo approvato dal Senato - volta a limitare la norma solo al pagamento di indennizzi, con l'espunzione della previsione di risarcimenti, che restano invece dunque fermi, secondo la norma nel testo già vigente.

Articolo 12
Entrate dell'Ente parco
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*l-bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette **o i cui effetti ricadano sulle medesime aree**, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, **in sede di prima applicazione**, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. **L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del**

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge
n. 394 del 1991)*

1. *Identico:*

«*l-bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette, sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

I-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

I-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, **in sede di prima applicazione**, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata. **L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del**

I-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

I-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, **in sede di prima applicazione**, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. **L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi *1-bis* e *1-quater* e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi *1-bis* e *1-quater* e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, **in sede di prima applicazione**, a euro 1 per kW di potenza. **L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

l-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, **in sede di prima applicazione**, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. **L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi**

versare ***una tantum*** in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 1 per kW di potenza.

l-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, **carbondotti** ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare ***una tantum*** all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

***1-octies.* I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare *una tantum* in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per

1-novies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio **di** imbarcazioni, per

Testo del disegno di legge

punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

punto **di** ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

***1-decies.* Nelle annualità successive al versamento *una tantum*, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*, 1-*octies* e 1-*novies* è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente.**

***1-undecies.* Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*novies* non si applicano agli impianti di produzione energetica di proprietà dei comuni del parco e alle società da essi controllate, alle amministrazioni separate di usi civici nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai medesimi commi.**

***1-duodecies.* Identico.**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-terdecies. Identico.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

1-quaterdecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto **concedente.**

1-duodecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o

1-quinquiesdecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a

Testo del disegno di legge

più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

1-terdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

1-quaterdecies. A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-quinquiesdecies. Il 50 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto **alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in**

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità **e di ecocompatibilità** da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

1-sexiesdecies. Identico.

1-septiesdecies. A decorrere dall'anno **2018** gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-duodevicies. **Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septiesdecies* si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse** relative alle aree protette nazionali **e regionali** di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e **1-*novies*** è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il restante 50 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, **destinato esclusivamente al finanziamento del Piano di sistema, secondo le modalità e le finalità ivi indicate.** Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento **complessivo** di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.**

1-sexiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da ***1-bis*** a ***1-quinquiesdecies*** si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

Soppresso

1-septiesdecies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente

1-undevicies. Identico».

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera *a*), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

2. *Identico.*

L'articolo 12, modificato dalla Camera, disciplina le entrate dell'ente parco.

In particolare, il comma 1 apporta numerose integrazioni all'articolo 16 della legge quadro e reca l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 16 della citata legge, dei commi da *1-bis* a *1-undevicies*. Il comma 2, non modificato dalla Camera, poi modifica il Codice antimafia, inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. In ordine alle entrate dell'ente parco e alle agevolazioni fiscali, il **comma 1**, in materia di **versamento di somme da parte di titolari di concessioni, autorizzazioni e attività (commi 1-bis -1-septies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)**, individua, in capo ai titolari di determinate **concessioni, autorizzazioni e attività**, specifici obblighi di **versamento** di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Nel **corso dell'esame alla Camera**, si è convertita l'annualità di tali versamenti – il cui ammontare e la cui articolazione era inizialmente previsto che fossero determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disposizione **soppressa dalla Camera** - in obbligo di versamento *una tantum*.

La finalità di tali versamenti, come precisato da ciascuno dei commi inseriti nella legge-quadro, è individuata nel **concorso** o nel **contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità**.

In particolare, le norme in questione si applicano:

- alle **concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico** per impianti di potenza superiore a 100 kw, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, alla data di entrata in vigore della disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i

cui effetti ricadano sulle aree medesime. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare al predetto ente gestore, una somma di ammontare pari al **10% del canone demaniale** relativo alle concessioni medesime (**comma 1-bis**).

- alle **autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive**, già esistenti all'entrata in vigore della disposizione, nelle **aree contigue** a quella protetta (**comma 1-ter**). I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare *una tantum* al gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari ad **un terzo del canone di concessione**.

Le **aree contigue** sono individuate dall'articolo 12, comma 2-*bis*, della citata [L. 394/1991](#). In particolare, l'articolo 12, che reca norme sul **piano per il parco**, al comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che il piano del parco indichi le "aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione". La norma, inoltre, sottolinea la peculiare valenza e destinazione funzionale di tali aree.

Si ricorda, inoltre, che il [decreto-legge 133/2014](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 164 del 2014](#), è intervenuto su vari aspetti della disciplina della coltivazione, prospezione e ricerca di idrocarburi, con l'esplicita finalità di una valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. L'articolo 38 del citato decreto, in particolare, contiene diverse disposizioni in merito. Le modifiche, inizialmente apportate dal provvedimento alla disciplina vigente, hanno anche inciso sulle competenze autorizzatorie dello Stato e delle regioni sulla materia. In particolare, [l'articolo 38 D.L. n. 133/2014](#) ha, tra l'altro, stabilito nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, per semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico, accordato con decreto MiSE, a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni. La legge di stabilità 2016 ([legge n. 208/2015](#)) è intervenuta sul divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). La legge ha soppresso le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo periodo del [comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006](#), che consentivano una serie di deroghe al divieto, anch'esse oggetto di richiesta di quesito referendario abrogativo. La legge di stabilità 2016 ha confermato solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati specificando però che essi operino per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale.

- agli **impianti di produzione di energia elettrica** alimentati con **biomasse** di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, **esistenti** alla data di entrata in vigore della disposizione. I titolari di tali impianti sono tenuti a versare *una tantum* al gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari a **sei euro per ogni kw** di potenza

elettrica installata (**comma 1-quater**); a tale riguardo, è stata soppressa dalla **Camera** il riferimento alla fase della prima applicazione – valendo la previsione, quindi, a regime - , nonché è stata **soppressa la previsione**, del testo approvato dal Senato, che l'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta fossero determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

- alle **concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi**, già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nel territorio dell'area protetta e in quelle contigue. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare *una tantum* – **secondo la modifica della Camera** - all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari all' **1% del valore di vendita delle quantità prodotte (comma 1-quinquies)**.

Si ricorda che [l'articolo 6, comma 17, del D.Lgs. n. 152/2006](#), vieta le attività di ricerca, di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. La medesima norma prevede che i titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale, e che sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. I titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti, inoltre, a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di coltivazione di cui [all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#), elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.

- agli **impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse**, di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta e già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (**comma 1-sexies**). I titolari di tali impianti sono tenuti a versare *una tantum* – secondo la **modifica della Camera** - , in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione, una somma pari a **1 euro per kw di potenza**; anche in tale fattispecie, è stata soppressa dalla **Camera** il riferimento alla fase della prima applicazione – valendo la previsione, quindi, a regime - , nonché è stata **soppressa la previsione**, del testo approvato dal Senato, che l'ammontare definitivo di detto contributo, la sua articolazione per classi di potenza e per tipologie di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta fossero determinati con

decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

- alle **autorizzazioni** all'esercizio di **oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati**, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (**comma 1-septies**). A tali fattispecie **la Camera ha aggiunto i carbondotti**. E' stato soppresso dalla **Camera** il riferimento alla fase della prima applicazione – valendo la previsione, quindi, a regime -, nonché è stata **soppressa la previsione**, del testo approvato dal Senato, che l'ammontare definitivo di detto contributo, la sua articolazione per classi di potenza e per tipologie di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta fossero determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area, in un'unica soluzione, per ogni chilometro non interrato, una somma pari a:

- 100 euro per oleodotti o metanodotti;
- 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione;
- 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata;
- 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

Il comma 1-octies, introdotto dalla Camera, reca norme in ordine ai **titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta**, prevedendo che questi, ove in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione, sono tenuti a versare *una tantum* in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente; si prevede il pagamento in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, di una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinati dal Ministero dell'ambiente stesso, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Versamento di somme da parte dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni ([comma 1-novies dell'art. 16 della legge n. 394/1991](#))

Il comma 1-novies, prevede che i titolari di **concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio in campo boa e per posto barca** presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue esterne,

debbano versare una somma *una tantum* – **secondo quanto previsto dalla Camera - all'ente gestore dell'area protetta**. Il versamento, il cui ammontare è pari al **10 per cento del canone di concessione**, va fatto in un'unica soluzione, a titolo di **contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità**. E' stato espunto, nell'esame alla Camera, il riferimento alla fase di prima applicazione nonché il rinvio a un successivo D.M. per la definizione del contributo.

Si ricorda che la **concessione di pontili galleggianti per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto costituisce un'ipotesi di utilizzazione del demanio marittimo** ed è quindi soggetta a rilascio di concessione. La procedura per la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinata dal [D.P.R. 509/1997](#), che prevede un procedimento ben definito per i porti turistici e per gli approdi turistici. Per i «punti d'ormeggio» invece, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, lo stesso DPR prevede che la concessione sia rilasciata conducendo secondo principi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo.

Le **competenze gestionali in materia di demanio marittimo** sono state conferite agli **enti territoriali** dal [decreto legislativo n. 112 del 1998](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della [legge 15 marzo 1997, n.59](#)), salvo gli **introiti, che rimangono in capo allo Stato**.

La misura del **canone** (art. 39 cod. nav.) è determinata nell'atto di concessione. Alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla **nautica da diporto, si applicano le tariffe previste per le concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo**, dall'art. 03 del [D.L. n. 400 del 1993](#), come modificato dalla legge finanziaria 2007.

Si prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornati annualmente, con decreto ministeriale, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT.

Con DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. 23/1/2017), sono stati fissati gli aggiornamenti, relativi all'anno 2017, delle misure unitarie dei canoni riducendole dello 0,3% rispetto a quelle dei canoni determinati per il 2016. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2017, nonché per le concessioni in vigore, ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2017.

Sulla questione dell'entità dei canoni demaniali marittimi si sono instaurate numerose procedure di contenzioso in sede nazionale, che hanno portato a sanatorie legislative ed a sospensioni dei relativi procedimenti pendenti. Con la **sentenza n. 29/2017** la Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione dell'**aumento dei canoni concessori demaniali per la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto**, il cui ammontare è stato aumentato a partire dal 2007 dall'[art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006](#) (legge finanziaria 2007), **anche per le concessioni in essere**. La Corte ha

dichiarato **non fondata la questione di legittimità costituzionale** di tale norma, sollevata nel 2015 dal Consiglio di Stato e dal TAR Toscana, nella parte in cui determina - anche con riferimento ai rapporti concessori in corso - la misura di tali canoni.

A livello normativo europeo, sulla materia ha inciso l'entrata in vigore della "**direttiva Servizi**" n. 2006/123/UE (direttiva *Bolkestein*), in quanto tale direttiva **si applica anche alla materia delle concessioni demaniali marittime** in particolare per quanto riguarda la **durata e la procedura di rinnovo delle concessioni**.

Il nuovo **comma 1-decies, inserito dalla Camera**, prevede che, **nelle annualità successive al versamento una tantum**, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies è attivato il sistema di **pagamento dei servizi ecosistemici** previsto dalla legislazione vigente.

Al riguardo, in ordine al pagamento dei servizi ecosistemici, andrebbe valutata l'opportunità di una esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di tali somme – che il testo in esame rimette, in via generale, alla legislazione vigente. Ciò anche in considerazione di quanto prevede il disegno di legge in esame, all'articolo 36 – segnatamente al comma 2, lettera b) (alla cui scheda si rinvia). In relazione a tale materia, si osserva peraltro che, a fronte delle richiamate previsioni normative recate dal disegno di legge, ove si prevede l'attivazione del sistema di pagamento dei servizi ecosistemici, la norma parallelamente recata dall'articolo 36 del disegno di legge qui in esame rubrica il sistema di pagamento come "volontario".

Il nuovo **comma 1-undecies, inserito dalla Camera**, esclude poi dall'**ambito applicativo** delle disposizioni da 1-bis a 1-novies i seguenti soggetti:

gli impianti di produzione energetica di proprietà dei comuni del parco e le società da essi controllate

- **le amministrazioni separate di usi civici**
- **le cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati**
- **in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai medesimi commi.**

I **commi 1-duodecies e 1-terdecies** prevedono, rispettivamente, la possibilità da parte degli enti gestori di deliberare il **pagamento** a carico di ciascun **visitatore**, per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta, e che i proventi derivanti dalla **vendita della fauna catturata o abbattuta** a fini di conservazione di specie e habitat naturali costituiscano una ulteriore entrata.

Il **comma 1-quaterdecies** prevede l'affidamento in concessione gratuita all'ente gestore dei **beni demaniali**, presenti nel territorio in gestione all'ente gestore medesimo per un periodo di nove anni, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, con la possibilità di concederli in uso a terzi dietro il pagamento di un canone. Con **modifica della Camera**, è stata modificata la parte finale della previsione laddove si prevede che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto **concedente**.

Il **comma 1-quinquiesdecies** consente la concessione, anche a titolo oneroso, dell'uso del **marchio del parco**, per servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale; con una **modifica della Camera**, è stato previsto che i requisiti minimi previsti dagli appositi regolamenti dell'ente gestore riguardino **non solo la qualità, ma anche la ecocompatibilità**.

Il **comma 1-sexiesdecies** prevede la possibile stipula da parte dell'ente gestore di **contratti di sponsorizzazione** e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni, nel perseguimento dell'interesse pubblico ed escludendo forme di conflitto di interesse.

Il **comma 1-septiesdecies** prevede, a decorrere dall'anno **2018** – secondo quanto previsto dalla **Camera** (il testo del Senato indicava il 2017) -, l'inclusione degli enti gestori tra i beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al **riparto della quota del 5 per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il comma **1-duodevicies**, prevede, attraverso una modifica introdotta dalla **Camera**, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da **1-bis a 1-septiesdecies**, ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri.

Nel corso **dell'esame alla Camera, in ordine al finanziamento**, è stata inoltre innalzata dal 50 al **70 per cento** la **quota**, relativa alle **entrate** percepite nelle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi da **1-bis a 1-septies e 1-novies**, che gli enti gestori versano per il finanziamento dell'apposito **Fondo per le aree protette, da istituire** presso il Ministero dell'ambiente, specificando altresì la destinazione di tale entrate **esclusivamente al finanziamento del Piano nazionale triennale di sistema secondo le modalità e finalità ivi indicate**. Viene dunque meno – con tale modifica - il riferimento alla destinazione al finanziamento di progetti e azioni di sistema per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente le specie e gli habitat di cui alle direttive 92/43 (c.d. Direttiva Habitat) e 2009/147 (conservazione uccelli selvatici), che era **previsto nel testo approvato dal Senato**.

Il restante **30 per cento** (non più il 50 per cento) delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento 'complessivo' - **secondo una**

modifica della Camera - di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il comma in parola si prevede si applichi, come stabilito **da una modifica della Camera**, alle **regioni a statuto speciale** e alle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Nel corso dell'esame alla **Camera**, è stato **soppresso l'allora comma 1-sexiesdecies** del testo approvato dal Senato, che stabiliva l'applicazione delle precedenti disposizioni ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali, alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

Il comma 1-*undevicies* prevede che ogni altro aspetto del rapporto tra ente parco e soggetto privato venga disciplinato mediante negozi giuridici, stabilendo altresì la **nullità delle clausole** apposte in violazione dell'art. 16 della legge quadro, come modificato, e che da esse deriva la **responsabilità** amministrativa del dipendente pubblico e la responsabilità per il risarcimento del danno per il soggetto privato ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Comma 2 – Affidamento di beni confiscati alla mafia

Il **comma 2** modifica il comma 3 dell'articolo 48 del cd. Codice antimafia ([D.Lgs. n. 159/2011](#)) aggiungendo gli enti parco nel catalogo dei soggetti cui possono essere dati in uso beni immobili confiscati alla mafia, a condizione che non si renda necessaria la vendita dei beni stessi al fine di risarcire le vittime dei reati di tipo mafioso.

Articolo 13
Gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 9.

Art. 13.

*(Introduzione dell'articolo 11.1 della
legge n. 394 del 1991)*

*(Introduzione dell'articolo 11.1 della
legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

1. *Identico:*

«Art. 11.1 -- *(Gestione della fauna selvatica)*. -- 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di

«Art. 11.1 – *(Gestione della fauna selvatica)*. – 1. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. *Identico.*

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

3. *Identico.*

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

4. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. *Identico.*

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma **1-terdecies**, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica».

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica **e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge**».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

2. *Identico.*

L'articolo 13, modificato dalla Camera, introduce nel testo della legge quadro sulle aree protette ([L. 394/1991](#)) un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi **piani di gestione della fauna selvatica** finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat

protetti della rete "Natura 2000" o ritenuti vulnerabili. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani.

Viene altresì previsto che una **quota pari al 30% di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione** deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per essere **destinata**:

- al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica;
- e, in base ad un'integrazione approvata **dalla Camera, anche** per l'esercizio delle **attività previste dalla legge** (come modificata dalla proposta di legge in esame).

Il comma 2 aggiunge alla [legge n. 394/91](#) un nuovo **allegato I** in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.

Articolo 14

Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali

(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. – (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali). –
1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. L'Ente parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario precedente, al Revisore unico dei conti, che è tenuto ad esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali l'Ente parco segnala al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Decorso il termine per l'espressione del parere del Revisore unico dei conti, l'Ente parco trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del parco, che è tenuta ad esprimersi entro quindici giorni dalla ricezione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente parco, entro i dieci giorni successivi all'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla ricezione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un commissario *ad acta* per l'espletamento della procedura di approvazione del bilancio.

4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

L'articolo 14, introdotto dalla Camera, integra la normativa sugli enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, alla quale viene aggiunto l'articolo 16-*bis*.

Vengono innanzitutto disapplicati, al **comma 1**, alcuni limiti di spesa previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA (tra le quali anche i parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, come da [elenco Istat](#)) per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame. In particolare, agli enti citati non si applicano, per progetti coerenti con le finalità della legge sulle aree protette e la tutela della biodiversità, i seguenti limiti previsti dalle norme di *spending review* in relazione alle spese per:

- studi ed incarichi di consulenza ([art 6, co. 7, D.L. 78/2010](#));

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ([art 6, co. 8, D.L. 78/2010](#));
- sponsorizzazioni ([art 6, co. 9, D.L. 78/2010](#));
- missioni ([art 6, co. 12, D.L. 78/2010](#));
- attività di formazione ([art 6, co. 13, D.L. 78/2010](#));
- acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, ed acquisto di buoni taxi ([art 6, co. 14, D.L. 78/2010](#) e [art. 5 co 2, D.L. n. 95/2012](#));
- personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ([art 9, co. 28, D.L. 78/2010](#));
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ([art 8, co. 1, D.L. 78/2010](#));

La norma precisa comunque che resta fermo il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni di *spending review* richiamate. Il **comma 4**, infatti, mantiene **fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello stato previsto dalle medesime disposizioni** (per approfondimenti, si veda la [circolare n. 26/2016](#) del MEF).

Ai sensi del **comma 2** – che si applica **in deroga ad ogni altra disposizione** - le risorse utilizzabili per le finalità citate dal comma 1 sono allocate in **specifici capitoli del bilancio degli enti** parco e delle aree marine protette per la **realizzazione esclusiva** di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni di tali enti nonché per la **sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile**.

Inoltre, tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile (secondo la disciplina stabilita dal [D.Lgs. n. 81 del 6 agosto 2015](#) recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma [dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#)").

Il **comma 3** disciplina la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco.

Lo schema di bilancio di previsione viene trasmesso, entro il 1° settembre dell'esercizio precedente, dall'Ente parco al **revisore unico dei Conti**, che deve esprimersi entro 20 giorni.

Se non si esprime entro questo periodo, l'Ente parco lo segnala al Ministero vigilante.

Occorrerebbe chiarire, con indicazione nel testo della norma, quale sia il Ministero vigilante.

Decorso il termine per l'espressione del parere del revisore unico dei conti, l'Ente parco trasmette lo schema alla **Comunità del parco**, che deve esprimersi entro 15 giorni dalla ricezione. Alla scadenza di tale termine il parere si intende favorevolmente acquisito.

Nella normativa attualmente vigente (articolo 9, comma 10, della citata legge quadro sulle aree protette), il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco è esercitato dal collegio dei revisori dei conti, organo dell'Ente parco nominato con decreto del Ministro del tesoro e formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il provvedimento in esame, all'articolo 4, modifica il richiamato articolo 9 della legge quadro sulle aree protette, prevedendo il Revisore unico dei conti in luogo del Collegio dei revisori dei conti.

Un altro organo previsto dalla legge quadro (e mantenuto in essere anche dal provvedimento in esame, all'articolo 4) è la **Comunità del parco**, un organo consultivo e propositivo dell'Ente, costituito dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco (articolo 10 della legge quadro).

Entro i successivi 10 giorni dall'acquisizione dei pareri, l'Ente parco trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al MEF e al MATTM. Il MEF esprime il proprio parere entro 40 giorni dall'acquisizione, ai sensi del D.P.R. n. 439/1998, articolo 2 (che riguarda le delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo).

Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre, il MATTM nomina un Commissario ad acta per l'espletamento della procedura di approvazione del bilancio.

La norma dispone poi che l'Ente parco, entro i dieci giorni successivi all'acquisizione dei suddetti pareri, trasmetta la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime poi il proprio parere entro quaranta giorni dalla ricezione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Si ricorda che il Regolamento indicato, reca norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare, l'articolo 2 disciplina le Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Si prevede, al comma 1, che le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il comma 2 dispone che le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico-finanziario.

Le eventuali segnalazioni da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica devono essere trasmesse all'amministrazione vigilante entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione per le delibere concernenti i bilanci preventivi e consuntivi e di venti giorni per quelle attinenti le variazioni di bilancio. Nel caso in cui all'ente vengano richiesti chiarimenti o documentazione integrativa, i termini di cui ai commi 2 e 3 si intendono sospesi fino alla data di ricezione degli stessi, che l'ente è tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta (comma 3).

Prevede poi il comma 4 che la nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimità sia trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione. In base al comma 5, le delibere per le quali siano state formulate osservazioni attinenti al merito diventano esecutive se confermate dall'organo dell'ente competente in base al proprio ordinamento. Nel caso in cui siano previsti pareri obbligatori da richiedersi ai Ministeri vigilanti, i pareri si intendono comunque resi trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta (comma 6).

Si prevede la nomina di un **commissario ad acta** da parte del Ministero dell'ambiente per l'espletamento della procedura di approvazione del bilancio, qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente.

In relazione al comma 3, oltre all'opportuna esplicitazione del Ministero vigilante, sopra osservato con riferimento al primo periodo del comma, si osserva che la norma fa riferimento ai bilanci dell'Ente parco, mentre il comma 2 ha ad oggetto i bilanci degli Enti parco e delle aree marine protette, per cui occorrerebbe allineare le previsioni (considerato, altresì, che il comma 4 della medesima norma, di seguito, fa riferimento, genericamente ad 'enti', quanto al versamento ivi previsto).

Il **comma 5** esclude gli enti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano dall'applicazione del nuovo articolo 16-*bis* in esame della legge quadro sulle aree protette.

Articolo 15

Divieto di introduzione del Cinghiale nel territorio nazionale *(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale)*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali (*Sus scrofa*) in tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono individuati, con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite, anche accidentali, dei capi allevati e a consentire la tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 15 introdotto dalla Camera, prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, per la individuazione di criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale - previsto dal cd. collegato ambientale (art. 7, co.1, della [legge n. 221/2015](#)). Il provvedimento è chiamato a definire i criteri e le modalità con le quali vengono allevati i cinghiali, in modo da evitare fuoriuscite, anche accidentali, dei capi allevati e a garantire la tracciabilità dei capi anche nel processo di trasformazione alimentare.

In base al comma 2, il regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Si ricorda, in proposito, che il divieto di immissione di cinghiali non si applica, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 7, co.1, della [legge n. 221/2015](#), alle aziende faunistico-venatorio e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate nonché, secondo una modifica prevista nel cd. collegato agricolo, alle aziende agricole autorizzate all'addestramento dei cani da cinghiale.

Articolo 16
Istituzione di aree marine protette
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 10.

Art. 16.

*(Modifica dell'articolo 18 della legge
n. 394 del 1991)*

*(Modifica dell'articolo 18 della legge
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

1. *Identico:*

«Art. 18. -- *(Istituzione di aree protette marine)*. -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area protetta marina, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità

«Art. 18. – *(Istituzione di aree **marine protette**)*. – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree **marine protette** autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area **marina protetta**, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti

Testo del disegno di legge

dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria **tecnico-scientifica** è svolta dall'ISPRA, **ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, **della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132**, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree **marine protette** e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della "rete Natura 2000", in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

5. Il decreto istitutivo di un'area protetta marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree protette marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

4. Con riferimento all'istituzione delle aree **marine protette**, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree **marine protette** e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della "rete Natura 2000", in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

5. Il decreto istitutivo di un'area **marina protetta** contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. *Identico.*

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree **marine protette**, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

a) *identica*;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

b) *identica*;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

c) *identica*.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

L'articolo 16, modificato dalla Camera, novella la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), attraverso una riscrittura integrale dell'[art. 18 della L. 394/91](#). Tra le novità più rilevanti l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire AMP e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo nelle AMP differenziata in base alla zonazione dell'area. Con riferimento alla nuova procedura per l'istituzione di AMP, nel corso dell'esame **presso la Camera, sono state apportate modifiche in ordine alle modalità e ai soggetti competenti all'effettuazione dello studio preliminare sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area**, volto ad individuare gli

elementi naturali sensibili e i fattori di pressione e, quindi, a fornire le informazioni per la valutazione dell'effettiva necessità di istituzione dell'AMP.

Nel testo approvato dal Senato, veniva affidata all'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, "la relativa istruttoria tecnica preliminare".

Tale parte del testo è stata modificata, prevedendo che **l'ISPRA cura l'istruttoria tecnico-scientifica relativa allo studio, anche avvalendosi, ove necessario, delle altre componenti del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).**

Viene altresì precisato che l'attribuzione dell'istruttoria tecnico-scientifica all'ISPRA avviene non soltanto nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater* (come prevede il testo iniziale) ma **anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge in esame nonché dalla legge n. 132/2016, in materia di Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale.**

Riguardo al citato articolo 2, comma 9-*quater*, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, si ricorda che esso attribuisce all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero, demandando ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'individuazione dei compiti attribuiti all'ISPRA, chiamato ad assicurarne l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, si prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA proceda all'adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Con riferimento al coinvolgimento delle altre componenti del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), si ricorda che l'SNPA è stato istituito dalla [legge 28 giugno 2016, n. 132](#), che, oltre ad istituire tale sistema (di cui fanno parte l'ISPRA e le agenzie ambientali regionali e provinciali ARPA-APPA), ha anche disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

In particolare si ricorda che l'art. 6 della medesima legge dispone, tra l'altro, che le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del SNPA e comprendono anche lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera.

Per quanto concerne le parti non modificate dalla Camera, della disposizione in esame, si ricorda in particolare che, ai fini dell'istituzione dell'area protetta marina, si prevede l'effettuazione di uno **studio sugli aspetti ambientali e socio-economici** dell'area per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione. Si considerano nell'istruttoria, a tali fini, i seguenti fattori:

- popolazione residente;
- presenze turistiche;
- attività economiche
- attività di pesca;

- impianti industriali e turistici;
- fruizione nautica;
- navigazione;
- produzione di rifiuti solidi urbani;
- quantità e qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici;
- modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali;
- consumi di acqua.

Inoltre, al capoverso 2 si stabilisce che gli enti gestori delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare verifichino almeno ogni tre anni l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, rispetto ai parametri delle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area; a seguito di tale verifica posta in capo agli enti gestori, ove questi lo ritengano opportuno, si prevede che gli enti propongano al Ministero dell'ambiente le necessarie modifiche.

In base al capoverso 3, non modificato, si stabiliscono tempi procedurali, prevedendosi che i pareri richiesti agli enti territoriali indicati dal comma 1 sono rilasciati entro 60 giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente; termine decorso il quale, il parere si intende favorevolmente acquisito. Ai sensi del capoverso 4, con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, si prevede possano essere stipulati **accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**. Si prevede che le aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare, possano essere istituiti nelle aree marine di reperimento, nonché nei siti della "[rete Natura 2000](#)", ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Il comma 5 stabilisce il contenuto del decreto istitutivo di un'area protetta marina, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 6, mentre il comma 7 reca disposizioni per l'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette.

Con un **nuovo comma 8**, è stata introdotta dalla Camera una nuova **clausola di invarianza finanziaria**.

Articolo 17
Gestione delle aree marine protette
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Art. 11.

*(Modifica dell'articolo 19 della legge
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 -- *(Gestione delle aree protette marine)*. -- 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area protetta marina a cui deve attenersi l'ente gestore.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 17.

*(Modifica dell'articolo 19 della legge
n. 394 del 1991)*

1. *Identico:*

«Art. 19 – *(Gestione delle aree **marine protette**)*. – 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area **marina protetta** è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area **marina protetta** è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o **associazioni** di protezione ambientale riconosciute, salvo che **sussistano** comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. **Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.** Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area **marina protetta** a cui deve attenersi l'ente gestore.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area **marina protetta**, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e, qualora il regolamento intervenga sulla disciplina degli usi nelle aree di interesse militare, di concerto con il Ministero della difesa**. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area **marina protetta** è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

a) *identica*;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi **di** ormeggio, sentieri subacquei;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

c) *identica*;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

d) *identica*.

5. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

5. Nelle aree **marine protette** e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

a) *identica*;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

b) *identica*;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

c) *identica*;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, **l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;**

comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante e la discarica di rifiuti solidi o liquidi;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) *identica;*

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

f) *identica;*

g) l'uso di fuochi all'aperto.

g) *identica.*

6. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

6. Nelle aree **marine protette** e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

a) *identica;*

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

b) *identica;*

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

c) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

d) *identica*.

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

7. *Identico*.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree **marine protette** e nei parchi nazionali con estensione a mare.

9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree **marine protette** possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. La sorveglianza nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

10. La sorveglianza nelle aree **marine protette** e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

11. *Identico».*

2. *Identico.*

L'articolo 17, modificato dalla Camera, interviene in materia di gestione delle aree marine protette.

Il **comma 1** interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette (AMP), di cui all'articolo 19 della legge quadro, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione (di cui vengono disciplinati la procedura per l'emanazione nonché i relativi contenuti), al

piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone, A, B, C, D, in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza.

Con riferimento all'individuazione dell'ente gestore, nel corso dell'esame presso la **Camera** è stato aggiunto un periodo al nuovo testo del comma 2 dell'art. 19, al fine di precisare che, **qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.**

In materia di divieti di attività nelle aree marine protette, una **modifica della Camera** è intervenuta sulla **lettera d) del comma 5 della norma novellata**: il divieto è ora riferito a, come nel testo del Senato, qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante e la scarica di rifiuti solidi o liquidi; mentre, rispetto al testo approvato dal Senato, risulta **soppresso dai divieti** dalla previsione in parola il riferimento a **l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.**

Al comma 3 dell'articolo 19, è stato poi previsto – con modifica della **Camera** - il **concerto del Ministero della difesa** qualora il regolamento di organizzazione dell'area marina protetta intervenga sugli usi nelle aree di interesse militare.

Ai sensi del comma 4 della disposizione della legge-quadro, comma non modificato, la tutela dei valori naturali e ambientali, affidata all'ente gestore dell'area protetta marina, è perseguita attraverso il **piano di gestione**, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3.

Si ricorda, quanto alla parte di testo non modificata, che i divieti previsti possono, ai sensi del comma 7 dell'articolo 19 riformato, essere in parte derogati, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. Al riguardo, il comma 6 disciplina la suddivisione in **zone (A, B, C, D)** attraverso cui stabilire le misure di protezione nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali. Si prevede che si contrassegni:

- con la lettera **A** la **zona di tutela integrale**, in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area (sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio);
- la lettera **B** contrassegna la **zona di tutela generale**, in cui sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- la lettera **C** indica la **zona di tutela parziale**, in cui si consente una fruizione più ampia ma compatibile con le esigenze di tutela e

salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

➤ infine la lettera **D** individua la **zona di tutela sperimentale**, in cui sono previste misure di tutela speciali rivolte ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

Quanto alle suddette **deroghe ai divieti**, in particolare si prevede, nelle zone B, C e D, che possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate; e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

Il comma 8 specifica che i divieti di cui all'art. 11, co. 3, della Legge quadro sulle aree protette, si applichino ai territori inclusi nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare. Il comma 9 stabilisce poi che i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine, possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 19, la **sorveglianza** nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle **Capitanerie di porto**, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia individuati nelle regioni a statuto speciale. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia, di stabilire la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al predetto scopo. Il comma 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione del novellato articolo 19 della Legge quadro sulle aree protette, si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dell'art. 17 reca una **disposizione transitoria**, in base alla quale gli enti gestori che, alla data di entrata in vigore della legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Articolo 18

Programma triennale per le aree marine protette

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 12.

Art. 18.

*(Introduzione dell'articolo 19-bis della
legge n. 394 del 1991)*

*(Introduzione dell'articolo 19-bis della
legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

1. *Identico:*

«Art. 19-bis. -- *(Programma triennale per le aree protette marine)*. -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette marine di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato

«Art. 19-bis. – *(Programma triennale per le aree **marine protette**)*. – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree **marine protette** di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree **marine protette** sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree **marine protette** di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area protetta marina predispose annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e

con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree **marine protette** sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree **marine protette** i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area **marina protetta** predispose annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

4. *Identico.*

5. Sono estese agli enti gestori delle aree protette marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connessi alla gestione integrata della fascia costiera.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree **marine protette** le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connessi alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree **marine protette** e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i **nullaosta** delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area **marina protetta** o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree **marine protette** e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area **marina protetta** e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. Agli enti gestori delle aree protette marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

10. Agli enti gestori delle aree **marine protette**, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di un'area protetta marina è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area protetta marina, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. L'organico **dell'area marina protetta** è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area **marina protetta**, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Il direttore dell'area protetta marina è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. **Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale».**

12. Il direttore dell'area **marina protetta** è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. **Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti necessari per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico».**

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-*bis*, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

3. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;**

b) **al settimo comma, dopo le parole: «Il regolamento» sono inserite le seguenti: «di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva».**

4. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

5. Identico.

6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 18, comma 1, aggiunge l'articolo 19-*bis* alla legge quadro sulle aree protette ([L. 394/1991](#)), al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette (AMP). Tale nuovo articolo disciplina, più in generale, i vari aspetti gestionali delle AMP: i contributi statali destinati all'AMP e il relativo piano

economico-finanziario; la revoca dell'affidamento della gestione dell'area; la nomina di una consulta dell'AMP; l'organico e il direttore dell'area; le entrate, le agevolazioni fiscali e le misure di incentivazione in favore dell'AMP; la riscossione dei proventi delle sanzioni; il silenzio-assenso, nelle procedure autorizzatorie, in favore dell'ente gestore dell'AMP; nonché disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile. La disposizione relativa al direttore dell'AMP (comma 12 del nuovo art. 19-*bis*), che prevede che il direttore stesso sia reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica, è stata modificata e integrata, nel corso dell'esame **alla Camera**, con le seguenti modifiche:

- **è stata eliminata** la parte della norma che prevedeva **l'applicazione, al direttore dell'Area marina protetta, delle disposizioni previste per i direttori dei parchi nazionali;**
- **è stato aggiunto un periodo** volto a demandare ad un apposito **decreto del Ministro dell'ambiente** la definizione dei **requisiti per la partecipazione alle selezioni** citate – i relativi bandi- **nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dei criteri per la determinazione del trattamento economico** del direttore dell'AMP.

Il comma 2 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, di tutti i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione al [Protocollo tecnico per la nautica sostenibile](#) sottoscritto presso il medesimo Ministero il 1° febbraio 2007.

Il **comma 3** - che nel testo approvato dal Senato sopprimeva le commissioni di riserva istituite [dall'art. 28 della L. 979/1982](#) ("Disposizioni per la difesa del mare") presso ogni Capitaneria di porto e nominate con decreto del Ministro della marina mercantile – è stato **modificato dalla Camera**; la attuale previsione provvede a:

a) abrogare i soli commi terzo, quarto, quinto e sesto di tale previsione;

Si ricorda che il comma terzo oggetto di abrogazione prevede in particolare che presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile, disciplinandone la composizione.

Resta in vigore, a seguito della citata modifica della norma presso l'altro ramo del Parlamento, il comma quarto in base al quale con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute.

E' soppresso invece il comma quinto in base al quale la commissione di riserva affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima, nonché il comma sesto in base al quale, in particolare, la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

b) viene novellato il comma settimo dell'art. 28, in base al quale – a seguito della novella - il regolamento 'di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione

della riserva ' è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

Nel corso dell'**esame alla Camera** sono stati inserite **due nuove previsioni, di cui ai commi 4 e 6.**

Il nuovo comma 4 abroga il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); tale norma vigente stabilisce che la commissione di riserva (di cui all'articolo 28, già oggetto di abrogazione dalla norma in esame, in particolare quanto al terzo comma, della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), e successive modificazioni) nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, stabilendone poi la composizione: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione, il comma 339 – qui oggetto di abrogazione – ha previsto che il Ministro dell'ambiente procedesse alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.

Il comma 5, non modificato rispetto al testo approvato dal Senato, prevede l'abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che dettano disposizioni relative alle risorse umane dell'AMP, ora disciplinate dal comma 11 del nuovo articolo 19-*bis* introdotto dall'articolo in esame.

Il richiamato articolo 8 concerne il *Funzionamento delle aree marine protette* e si compone attualmente di 8 commi. Il comma 1 impone ai soggetti gestori di ciascuna area marina protetta l'individuazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, della dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della medesima area, comunicandola al Ministero dell'ambiente per la verifica e l'approvazione. Il comma 2 stabilisce che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette venga effettuata dal Ministero dell'ambiente, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle medesime aree, proposte dai soggetti interessati. Il comma 3 pone le spese per le risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette, a carico dei rispettivi soggetti gestori e vieta tali spese gravino sui fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente ai medesimi

soggetti. Il comma 4 prevede che i soggetti gestori provvedano al reperimento delle suddette risorse umane, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego. Il comma 5 precisa che il Ministero dell'ambiente non risponde in nessun caso degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi dell'articolo 8. Per effetto della disposizione in esame, restano vigenti i seguenti commi da 6 a 8. Il comma 6 dispone che, in caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente possa autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale per un periodo non eccedente un biennio complessivo. Il comma 7 stabilisce che il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, possa essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente. Il comma 8 reca la copertura delle disposizioni.

Il nuovo comma 6 – introdotto dalla Camera - prevede, per il potenziamento delle aree marine protette, che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in materia di messa all'asta delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, una **quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente** per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel **limite di 3 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2018, 2019 e 2020**, sia destinata prioritariamente a tale potenziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che in base al citato comma 6, il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato ad una serie di attività – indicate dalla norma stessa - per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola. Le attività indicate concernono:

- a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
- b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020;
- c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
- d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

d-bis) **rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini**, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosectori industriali, anche nei Paesi terzi;

f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo;

i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.

A tale riguardo, si segnala dunque che la richiamata disposizione in materia di destinazione delle aste fa riferimento, alla lettera d)-bis, inserita dal decreto-legge n. 133 del 2014, art. 39, comma 1-bis, all'attività di **rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini**, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento.

Si ricorda, poi, per i profili di finanziamento, che [l'art. 8, comma 10, della L. 93/2001](#), per il funzionamento e la gestione delle AMP previste dalle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991, ha autorizzato la spesa di 3 miliardi di lire (pari a circa 1,55 milioni di euro) a decorrere dall'anno 2001. Lo stesso comma ha autorizzato la spesa di lire 2.000 milioni (pari a circa 1,03 milioni di euro), a decorrere dall'anno 2000, per investimenti nelle medesime AMP. [L'art. 6, comma 1, della L. 221/2015](#) (c.d. collegato ambientale), sempre per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle AMP istituite, ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui [all'art. 8, comma 10, della L. 93/2001](#), di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Articolo 19
Vigilanza sui gestori di aree protette
(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Art. 13.

*(Modifica all'articolo 21 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 19.

**(Modifiche all'articolo 21 della legge
n. 394 del 1991)**

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. *Identico*»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della presente legge».

L'articolo 19, modificato dalla Camera, interviene sulle modalità e i soggetti competenti (eliminando il riferimento al soppresso Ministero della marina mercantile) all'**esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale** (nuovo [comma 1 dell'art. 21 della L. 394/91](#)).

In particolare si precisa che il Ministero dell'ambiente vigila sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione di tali aree, e che tale attività viene svolta dal medesimo Ministero mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La **nuova lettera b)** della disposizione, **introdotta dalla Camera,** aggiunge poi, nella novellata disposizione della legge quadro, un nuovo comma *2-bis*. In base a questo, le funzioni di vigilanza all'interno delle **aree naturali protette regionali** continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della legge quadro stessa.

Si ricorda che tale norma, di cui all'articolo 27 della legge quadro, stabilisce che la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla **regione**. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le **intese** per l'esercizio della vigilanza. Inoltre, il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La norma - di cui al nuovo comma 2 -bis dell'articolo 21, di nuova introduzione - interviene in materia di 'aree protette regionali' e relative funzioni di vigilanza in tali aree; al riguardo, andrebbe chiarita la effettiva portata normativa di tale disposizione, considerato che tale tipologia di area protetta sembrerebbe comunque ricadere nell'ambito applicativo dell'articolo 27 della legge quadro.

Articolo 20
Divieto di attività venatoria nelle aree naturali protette regionali
(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Art. 14.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Art. 20.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge
n. 394 del 1991)*

Identico

L'articolo 20, non modificato rispetto al testo approvato dal Senato, interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro sulle aree protette ([L. n. 394/1991](#)), allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'art. 11.1 (introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge in esame), cui si rinvia.

Articolo 21
Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale
(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 21.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge
n. 394 del 1991)*

Identico

L'articolo 21, non modificato rispetto al testo approvato dal Senato, interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'art. 24 della legge quadro, prevedendo:

- che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore dei conti
- che si applichi la normativa sui permessi e le licenze di assentarsi dal servizio al Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.

Articolo 22
Poteri del direttore dell'organismo di gestione dell'area protetta
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 29 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 22.

*(Modifiche all'articolo 29 della legge
n. 394 del 1991)*

Identico

L'articolo 22, non modificato rispetto al testo approvato dal Senato, attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'art. 29 della legge quadro ([legge n. 394 del 1991](#)) attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo.

Articolo 23
Sanzioni

(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 17.

Art. 23.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge
n. 394 del 1991)*

*(Modifica dell'articolo 30 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è **sostituito dal seguente**:

«1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 150 a euro 30.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 15.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

«**Art. 30. - (Sanzioni).** - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro **400** a euro **50.000**. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro **25.000**. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera *a*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

2. Qualora l'area **marina protetta** non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera *a*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

Testo del disegno di legge

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*.

2-ter. L'importo delle sanzioni di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 e dei delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi,

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3. La violazione delle disposizioni emanate **dagli organismi di gestione** delle aree **naturali** protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, **in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal **Presidente**, legale rappresentante **dell'organismo di gestione** dell'area protetta.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area **marina protetta** non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro II del codice penale è disposto dal giudice, o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi,

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito».

ivi compreso il mezzo nautico utilizzato **per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati** commesse nelle aree **marine protette**. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è **tenuto** al risarcimento del danno.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non contrastanti con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul diritto al risarcimento del danno ambientale in favore dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette nonché nel caso di violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

12. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo».

L'articolo 23, modificato dalla Camera, sostituisce l'articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette, modificando il **quadro sanzionatorio** delle violazioni della legge, caratterizzato da illeciti penali e amministrativi.

La riforma, in particolare, **aumenta l'entità delle pene pecuniarie** e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introduce **obblighi di confisca** in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette. **L'entità delle sanzioni è stata aumentata** nel corso dell'esame alla **Camera**.

Più nel dettaglio, esaminando le disposizioni della norma novellata:

- il comma 1, **modificato dalla Camera**, conferma il carattere di **illecito penale** delle violazioni degli articoli 6 (Misure di salvaguardia), 11 comma 3 (Attività vietate nei parchi, ai sensi del Regolamento del parco), 13 (Nulla osta) e 19, comma 5 (Attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali).

Si prevede, infatti, per chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13, l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda da euro **400** a euro **50.000** – oggi, mentre l'arresto è il medesimo fino a dodici mesi, l'ammenda va da duecentomila fino a 50 milioni di lire, nel testo attualmente vigente; mentre per chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 400 a euro **25.000** – oggi, con lo stesso arresto, l'ammenda è da duecentomila fino a 25 milioni di lire.

Nei casi di **violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali**, si applicano le pene accessorie della **confisca** di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

Il **comma 2** disciplina la sanzione amministrativa applicabile al comando o alla conduzione di un'**unità da diporto che violi il divieto di navigazione** a motore laddove l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti previsti dalla legge. Rispetto alla normativa vigente, il limite massimo della sanzione amministrativa è raddoppiato. Viene, inoltre, cassato il riferimento alla circostanza che il responsabile della violazione non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

Il **comma 3** inasprisce la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la **violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree naturali protette**. Analogamente a quanto previsto al comma 1, è aggiunta rispetto al quadro vigente la previsione che - **in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 689 del 1981, secondo quanto introdotto dalla Camera** – si applicano le pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali.

Si ricorda che le disposizioni richiamate, quali oggetto di deroga, recano rispettivamente norme in materia di sanzioni amministrative accessorie, casi speciali di sanzioni amministrative accessorie e opposizione all'ordinanza ingiunzione.

In particolare, l'articolo 20 dispone che l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna possa applicare nei casi previsti, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità possono poi disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a

commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. E' sempre disposta poi la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, mentre tale disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

In base all'articolo 21, quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 – su cui sono intervenute successive disposizioni -, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

L'articolo 22 dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, che contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possano proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Rispetto al testo approvato dal Senato, **la Camera ha modificato la parte finale del comma**, in materia di **titolarità alla irrogazione della sanzione**: tali sanzioni si prevede siano irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal **Presidente** – si specifica -, quale **legale rappresentante** dell'organismo di gestione dell'area protetta.

La sanzione amministrativa pecuniaria in questione è ridotta dal **comma 4, tra euro 50 e euro 1000**, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di segnalazione previsti dalla legge.

Nel corso dell'**esame presso la Camera**, è stato **soppresso il capoverso 2-ter** del testo approvato dal Senato, che prevedeva che l'importo delle sanzioni fosse aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per i nuovi criteri di aggiornamento, si veda il seguente comma 12 della norma novellata, cui si fa rinvio.

Il **comma 5, modificato dalla Camera**, inasprisce la reazione delle autorità a fronte di condotte che, oltre a costituire una violazione della legge sulle aree protette, integrino anche gli estremi di un reato ai sensi degli articoli 733 (*Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*) e 734 (*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*) del codice penale, o di un delitto contro l'ambiente, ai sensi degli articoli da 452-bis [a 452-terdecies del codice penale](#) in materia di c.d. eco-reati. Per le predette ipotesi (peraltro limitate ai soli articoli 733 e 734 c.p.), il vigente articolo 30, comma 3, della Legge sulle aree protette, facoltizza il giudice (o, in caso di flagranza, gli addetti alla sorveglianza dell'area protetta) a disporre il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti. La riforma, invece, **impone il predetto sequestro**, ne dispone l'immediatezza e lo estende al mezzo nautico utilizzato per **realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati** – specifica una **modifica apportata dalla Camera** – commesse nelle aree marine protette. In capo al responsabile, viene mantenuto l'obbligo di provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, nonché quello, comunque, di risarcire il danno, cui il responsabile è **tenuto**.

Il **comma 6** impone al giudice di disporre, in sede di condanna e solo nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito; la vigente disposizione prevede invece che il giudice possa, e non debba, procedere con la confisca.

Durante **l'esame alla Camera**, sono stati introdotti **i commi da 7 a 12**.

I commi da 7 a 10 riproducono quanto attualmente previsto dall'art. 30 della legge quadro, agli attuali commi da 5 a 8.

Il **comma 7** stabilisce che si applicano, in quanto non contrastanti con la disposizione in esame, le norme dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni penali amministrative.

Il **comma 8** prevede in ogni caso l'applicazione delle disposizioni del codice dell'ambiente sul **diritto al risarcimento del danno ambientale in favore dell'organismo di gestione dell'area protetta**.

Il **comma 9** stabilisce l'applicazione delle **sanzioni penali, previste dal comma 1 della disposizione, anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali**.

Il **comma 10** stabilisce poi che le sanzioni penali, previste dal comma 1 della norma, si applicano anche in relazione alla **violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette** nonché nel caso di **violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali**.

Il **nuovo comma 11** **esclude** l'applicabilità della **disciplina sulla particolare tenuità del fatto**: conseguentemente, alle sanzioni previste dall'art. 30 non sarà applicabile la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale, in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il nuovo comma 12 prevede l'**aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie**. A tal fine, si considera l'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti e, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il **Ministro della giustizia**, con **decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, fissa nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si specifica che tali limiti possono superare quelli massimi di cui alla norma in esame.

Si ricorda che il **capoverso 2-ter** della norma qui in esame, nel testo approvato dal Senato, e **soppresso dalla Camera**, prevedeva invece un aggiornamento ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 24
Comitato nazionale per le aree protette. Relazione al Parlamento
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 18.

Art. 24.

*(Modifica dell'articolo 33 della legge
n. 394 del 1991)*

*(Modifica dell'articolo 33 della legge
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

1. *Identico:*

«Art. 33. -- *(Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere).* -- 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.

«Art. 33. – *(Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere).* – 1. *Identico.*

2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

2. *Identico:*

a) predispone il programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4;

a) predispone **il Piano di sistema;**

b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;

b) *identica;*

c) propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale

c) *identica;*

integrazione della classificazione delle aree naturali protette;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.

4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera *d)*, sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti

d) identica.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi), **da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM)** e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.

4. Identico.

5. Identico».

per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

L'articolo 24, modificato dalla Camera, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge quadro sulle aree protette ([legge n. 394/91](#)), prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Con una modifica al comma 2, si è previsto di attribuire al Comitato il compito di predisporre il **piano di sistema** di cui [all'art. 4 della L. 394/91](#), alla luce dei nuovi contenuti dell'articolo 2 della proposta di legge in esame, come modificato dalla **Camera**.

Tale articolo infatti, modificando l'art. 4 della legge quadro, ha sostituito il programma triennale per le aree naturali protette con il piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. Si fa rinvio alla relativa scheda.

Nel corso dell'esame alla Camera, inoltre, la **composizione del Comitato, disciplinata dal comma 3**, è stata **integrata**, prevedendo che ad esso partecipino anche **un rappresentante** del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (**MIBACT**) ed un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (**UNCCEM**).

Articolo 25
Istituzione dei Parchi del Matese e di Portofino
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 19.

Art. 25.

*(Modifica all'articolo 34 della legge n.
394 del 1991)*

*(Modifica all'articolo 34 della legge n.
394 del 1991)*

1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera *f*) sono aggiunte le seguenti:

1. *Identico:*

«*f-bis*) Matese;

«*f-bis*) *identica*;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino».

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area **marina protetta** di Portofino».

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2017. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2018, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

3. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 25 istituisce (mediante l'aggiunta delle lettere *f-bis*) e *f-ter*) all'art. 34, comma 1, della L. 394/91) i **Parchi nazionali del Matese e di Portofino** (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino) e, a tal fine, prevede per l'esercizio **2017** uno stanziamento massimo di **300.000 euro per ciascun parco nazionale**.

A decorrere dal 2018, il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, rispettivamente, con uno stanziamento di **2 milioni di euro** e di **1 milione di euro**. Viene indicata, al comma 3, la copertura della norma.

Il comma 4, introdotto dalla Camera, autorizza quindi Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26
Progetto APE - Appennino parco d'Europa
(Progetto APE – Appennino parco d'Europa)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica e individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE-Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 26, inserito dalla Camera, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, il compito di provvedere in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991:

- alla **promozione della Convenzione degli Appennini** per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica;
- all'individuazione delle **modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE** (Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

Si ricorda che la richiamata norma della legge quadro, all'articolo 1-bis citato, dispone che il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con

particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. Lo stesso articolo prevede che il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individui altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma citati.

La Convenzione degli Appennini, stipulata nel febbraio 2006 tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Anci, Upi, Uncem, Legambiente, Federparchi e le quindici regioni interessate dalla dorsale appenninica (Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia) ha ad obiettivo la realizzazione su tutta l'area appenninica di uno sviluppo compatibile con il patrimonio ambientale e con quello storico culturale.

Il Progetto APE "Appennino Parco d'Europa" è un progetto che coinvolge le 14 regioni dell'arco appenninico suddivise per aree geografiche.

Il progetto è nato, nel 1995, su iniziativa di una serie di soggetti, tra cui il Ministero dell'ambiente, dalla constatazione del fatto che a seguito dell'entrata in vigore della legge-quadro sulle aree naturali protette (L. 394/1991) si è verificata – lungo l'intero arco appenninico – la costituzione di molti parchi e riserve naturali di rilievo nazionale, regionale e locale, che è possibile leggere ed interpretare come un sistema articolato di aree protette.

Il progetto APE non ha l'obiettivo di creare un unico grande parco esteso all'intero sistema appenninico, ma di promuovere lo sviluppo dell'attuale sistema di aree naturali protette e la sua interazione con le aree contigue, attuando politiche innovative di sviluppo sostenibile e di salvaguardia attiva in campo ambientale e storico-culturale.

Nel corso del 2000 il CIPE ha approvato il Programma d'azione del Progetto APE e accantonato 35 miliardi di lire (pari a 18,1 milioni di euro) per il cofinanziamento del Progetto APE. Con la successiva delibera CIPE 1 febbraio 2001, n. 4, la somma di 35 miliardi di lire è stata ripartita tra una serie di progetti pilota.

Esaurita la prima fase dei progetti pilota, nel febbraio 2006 è stata siglata, nell'ambito del progetto APE, la [Convenzione degli Appennini](#) che – secondo quanto riportato dal Ministero dell'ambiente nel documento datato 2007 e intitolato [Progetto APE - La Convenzione degli Appennini e la seconda fase attuativa del Programma](#) – "rappresenta il passaggio istituzionale che precede il percorso di attuazione della seconda fase prevista dal Programma originario per la realizzazione degli interventi e delle attività legate ai progetti integrati d'area".

Il **comma 2** pone una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione della disposizione in parola.

Articolo 27
Parco nazionale dello Stelvio
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Art. 20.

*(Modifica all'articolo 35 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 27.

*(Modifica all'articolo 35 della legge
n. 394 del 1991)*

Identico

L'articolo 27, non modificato dalla Camera, riforma l'articolo 35, comma 1, della legge quadro, nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisando che **per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015** sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.

Articolo 28 Aree marine di reperimento
(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 21.

Art. 28.

*(Modifiche all'articolo 36 della legge
n. 394 del 1991)*

*(Modifiche all'articolo 36 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni: *Identico*

a) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-*bis*»;

b) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»;

c) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente:

«*o)* Capo Spartivento».

L'articolo 28, non modificato dalla Camera, reca alcune modifiche all'articolo 36 della legge quadro ([L. 394/91](#)), al fine di prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette, nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento, quali Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento.

Articolo 29
Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991
(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 22.

Art. 29.

*(Ulteriori modifiche alla legge n. 394
del 1991)*

*(Ulteriori modifiche alla legge n. 394
del 1991)*

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui **ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'**articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

2. All'articolo 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole da: «delibera» fino ad: «altresì» sono sostituite dalla seguente: «adotta».

2. *Identico.*

3. L'articolo 11-*bis* della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

3. *Identico.*

4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione per guide del parco».

4. *Identico.*

5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 10».

5. *Identico.*

6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27

6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui **ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'**articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

L'articolo 29, modificato dalla Camera, modifica una serie di articoli della legge quadro sulle aree protette ([L. 394/91](#)), allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.

In particolare, i commi 1 e 6 dell'art. 22 prevedono la **sostituzione** di riferimenti normativi riguardanti le procedure per la **demolizione delle opere abusive**.

Le due norme prevedono in modo identico l'applicazione della **procedura dell'articolo 41 del testo unico in materia edilizia** di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni per l'inosservanza delle misure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali e in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, in luogo di quella dettata dagli abrogati commi secondo, terzo e quarto [dell'articolo 27 della legge 47/1985](#).

Si segnala che i citati commi dell'articolo 27 sono stati abrogati dall'art. 136, comma 2, lett. f), del testo unico e [dall'art. 136, comma 2, lett. f\), D.Lgs. n. 378 del 2001](#).

L'articolo 41 del medesimo testo unico, oggetto della novella in esame, è stato sostituito poi [dall'art. 32, comma 49-ter, del D.L. n. 269 del 2003](#).

Tale [articolo 32, comma 49-ter del D.L. 269/2003](#), che appunto ha sostituito l'articolo 41 del T.U. in materia edilizia, è stato poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 del 2004.

La Corte ha affermato che la norma sostitutiva dell' art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001 - rispetto alla previsione 'originaria', che prevedeva le diverse procedure che il Comune poteva seguire in tutti i casi in cui la demolizione dovesse avvenire a cura dello stesso Comune anche con l'intervento a sostegno di organi statali, con la possibilità, qualora si rivelasse impossibile l'affidamento dei lavori di demolizione, di darne notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvedeva alla demolizione – stabilisse invece che il Comune, così come le amministrazioni statali e regionali, debbano trasmettere ogni anno al prefetto l'elenco delle opere da demolire e che il prefetto provveda all'esecuzione delle demolizioni.

Tale previsione è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con il primo ed il secondo comma dell'art. 118 Cost., dal momento che essa non si limitava ad agevolare ulteriormente l'esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del

Comune o anche, in ipotesi, a sottoporre l'attività comunale a forme di controllo sostitutivo in caso di mancata attività, ma sottraesse al Comune la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della demolizione delle opere abusive, senza che vi siano ragioni che impongano l'allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale.

In ordine al quadro della legislazione che scaturisce da tale pronuncia costituzionale, va comunque segnalato che il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2012).

Per quanto concerne la disposizione oggetto della novella in esame, si segnala quindi che la [circolare esplicativa del MIT 7 dicembre 2005, n. 2699/C](#), sull'[articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), relativo a misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali, ha, tra l'altro, rilevato che "il [comma 49-ter dell'art. 32 della legge n. 326/2003](#) aveva sostituito interamente l'art. 41 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), configurando un nuovo ruolo del prefetto nell'ambito del procedimento di repressione dell'abusivismo edilizio. Il comma succitato, tuttavia, è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 196 del 2004. Pertanto, **rivive il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nel contenuto vigente prima della sostituzione** operata dal [comma 49-ter dell'art. 32 della legge n. 326/2003](#)".

Il testo che 'rivive' della norma prevede, al comma 1, che in tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

Per quanto di specifico interesse – posto che si tratta delle norme di cui si dispone l'applicazione in materia di aree protette, in base alla previsione qui in esame – i **commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 41 reviviscente** del T.U. sull'edilizia, stabiliscono quanto segue:

- I lavori di demolizione sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee (comma 2);
- nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta (comma 3);

- qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa (comma 4);
- è in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza (comma 5).

In tale quadro, con la **modifica apportata dalla Camera**, è stato quindi **specificato** il riferimento ai **commi 2, 3, 4 e 5** del citato articolo 41 (nel testo conseguente alla citata pronuncia costituzionale), anziché all'articolo 41 nella sua totalità.

I restanti commi 2-5 dell'articolo 29 del disegno di legge in esame, non modificati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, disciplinano altri interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.

Articolo 30
Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso
(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Art. 23.

Art. 30.

(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».

1. *Identico.*

2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. *Identico.*

3. I criteri per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**1, primo periodo, della legge n. 394 del
1991.**

L'articolo 30 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa).

Nel corso dell'esame presso **la Camera**, è stato aggiunto il comma 3 che, per quanto riguarda la **riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta**, rinvia a **criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa** con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'art. 35, comma 1, primo periodo, della L. 394/91.

Il richiamato primo periodo del comma 1 dell'art. 35 della L. 394/91 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, l'adeguamento ai principi della legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza.

Articolo 31

Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991

(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 24.

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)

(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco, **che deve essere** dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco, **munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica**, comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare

b) *identica*».

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

L'articolo 31, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, dettata dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [D.Lgs. 42/2004](#).

In particolare, si attribuisce all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

Con **modifica della Camera** alla lettera a) del comma 1, è stato specificato che il piano per il parco 'deve essere' dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143 del Codice del paesaggio – norma che era già richiamata nel testo approvato dal Senato, e di cui viene specificata l'obbligatorietà del rispetto dei contenuti, in linea con quanto previsto dall'articolo 12 della legge-quadro, come riformato.

Per i contenuti di cui all'articolo 143 del Codice del paesaggio, si fa rinvio alla scheda relativa all'articolo 9 del disegno di legge in esame, che interviene appunto sull'articolo 12 della legge-quadro.

Un'ulteriore modifica ha, poi, specificato che l'ente parco sia **munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica**.

Articolo 32
Comitato paritetico per la biodiversità
(Comitato paritetico per la biodiversità)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 25.

Art. 32.

(Comitato paritetico per la biodiversità)

(Comitato paritetico per la biodiversità)

1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, **istituito con** decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1. **Con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al** decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, **sono apportate modificazioni volte a prevedere che** il Comitato paritetico per la biodiversità, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree **marine protette** e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. **Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 32, modificato dalla Camera, attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, nell'ambito della Strategia nazionale per la

biodiversità. Si prevede che esso coordini e promuova azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree marine protette. La norma prevede, inoltre, che il Comitato paritetico per la biodiversità fornisca il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi delle previsioni del collegato ambientale.

Si demanda, a tal fine, ad un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di apportare modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011 – che istituisce il comitato paritetico per la biodiversità - volte a prevedere che il Comitato, nell'ambito della **Strategia nazionale per la biodiversità, coordini e promuova tali azioni integrate e fornisca il supporto informativo all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.**

L'articolo 67 della L. n. 221 del 2015, in vigore dal 2 febbraio 2016 e concernente il *Comitato per il capitale naturale*, si compone di 5 commi. Il comma 1 stabilisce che, con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il predetto Comitato venga istituito presso il Ministero dell'ambiente. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'ANCI, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'ISPRA, il Presidente del CNR e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 2 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'ONU e dall'Ue, nonché di **valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici**. Il comma 3 precisa che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti. Il comma 4 stabilisce che il Comitato promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei. Infine il comma 5 prevede che il Ministero dell'ambiente provveda al funzionamento del

Comitato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'Italia si è dotata, nel 2010, di una **Strategia Nazionale per la Biodiversità**. Essa è il frutto di un percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici, impegnati a lavorare per la tutela della biodiversità. La Strategia e la sua revisione intermedia fino al 2020 costituiscono uno **strumento di integrazione delle esigenze di conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali** nelle politiche nazionali di settore, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla **Strategia Europea per la Biodiversità**.

A livello nazionale, la Struttura della Strategia è articolata su tre tematiche cardine: 1) Biodiversità e servizi ecosistemici; 2) Biodiversità e cambiamenti climatici, 3) Biodiversità e politiche economiche; i rispettivi 3 obiettivi strategici sono raggiunti con il contributo derivante dalle diverse politiche di settore individuate in 15 aree di lavoro, per la cui *governance* si rinvia alla apposita [sezione dedicata del Ministero dell'ambiente](#). Si segnala, in materia, che per il monitoraggio sull'efficacia delle azioni di protezione e tutela, è stato predisposto un *set* preliminare di 10 indicatori di stato che mirano a rappresentare e valutare lo stato della biodiversità in Italia e 30 indicatori di valutazione atti a valutare l'efficacia delle azioni svolte dal sistema paese nel raggiungimento degli obiettivi della Strategia.

La Camera ha introdotto, al comma 2, una **clausola di invarianza finanziaria**.

Articolo 33
Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia»
(Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.

2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.

3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 33, introdotto dalla Camera, affida al Ministro dell'ambiente il compito di promuovere la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dai seguenti organi:

- Comitato nazionale per le aree protette (art. 33 legge n. 394 del 1991)
- Comitato paritetico per la biodiversità (art. 32 del disegno di legge in esame)
- Comitato per il Capitale naturale (art. 67 del c.d. collegato ambientale)

In particolare, in base al **comma 1**, a tal fine, viene previsto che il Ministro individui **i temi strategici** da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.

Il **comma 2** dispone poi che, per promuovere e divulgare le attività svolte e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati, il Ministro **convochi la Conferenza nazionale "La Natura dell'Italia" entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni.**

La norma reca, al **comma 3**, la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'articolo in esame non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i temi di interesse, si segnala al riguardo la recente presentazione del [Rapporto sullo stato del Capitale naturale](#), nell'ambito di nuove linee considerate strategiche dal Ministero dell'ambiente, già richiamato in premessa al presente dossier.

Articolo 34
Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 26.

Art. 34.

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;

a) *identica;*

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

b) *identica:*

«Art. 13. -- *I.* Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

«Art. 13. – *I. Identico.*

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono all'individuazione

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, **sono definiti nel dettaglio i** criteri che presiedono all'individuazione

effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

3. *Identico.*

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

4. *Identico».*

L'articolo 34, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.

In particolare, la lettera b) del comma 1 **modifica la disciplina per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale**, recata [dall'articolo 13 della legge 349/86](#).

Il nuovo articolo 13 stabilisce, al comma 1, che l'individuazione, effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente, riguardi le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale presenti in **almeno dieci regioni** - e non in cinque, come prevede il testo vigente - e avvenga sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività

svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

Il comma 2 – **modificato dalla Camera** - prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti '**nel dettaglio**' i criteri per l'individuazione delle associazioni, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti al riguardo, non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

I commi 3 e 4, non modificati dalla Camera, prevedono, rispettivamente, che: in sede di prima applicazione, il Ministero dell'ambiente procede entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate (ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame) come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione in caso di insussistenza di tali requisiti; il Ministero dell'ambiente proceda con cadenza quinquennale alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, trasmettendo apposita relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 35

Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po *(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 27.

Art. 35.

*(Delega al Governo per l'istituzione del
Parco del Delta del Po)*

*(Delega al Governo per l'istituzione del
Parco del Delta del Po)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i siti di «rete Natura 2000» e le zone di protezione speciale disciplinati rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, confinanti con i perimetri dei due parchi

1. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia-Romagna nonché dalle citate direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del Paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti di «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;

d) identica;

e) prevedere che l'Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi

e) identica;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di

f) *identica;*

g) *identica;*

h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015, **e con le strategie d'area dell'Area interna contratto di foce e dell'Area interna basso ferrarese comprese nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne.**

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di

Testo del disegno di legge

decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

decreto legislativo, **corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo**, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari**, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari** possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. *Identico.*

5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 35, **modificato dalla Camera**, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un **unico Parco del Delta del Po**, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti.

Lo stesso articolo detta i principi e i criteri direttivi da seguire per l'esercizio della delega, nonché le modalità di adozione del decreto delegato.

Tali criteri e modalità devono essere rispettati anche in caso di emanazione di eventuali decreti correttivi del decreto delegato, che potranno essere adottati entro due anni dalla sua entrata in vigore.

I principi e i criteri direttivi riguardano, tra l'altro, la continuità occupazionale, la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali, l'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po, entro 6 mesi dall'insediamento dei suoi organi.

Nel corso **dell'esame alla Camera**, è stata apportata una **aggiunta al criterio di delega contemplato dalla lettera h)**, al fine di precisare che il decreto delegato deve prevedere **l'integrazione del piano per il parco** non solo con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, **ma anche con le strategie d'area delle aree interne "Contratto di foce" e "Basso Ferrarese"** comprese nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI).

Le aree interne "Contratto di foce del Delta del Po" e "Basso Ferrarese" rappresentano due degli ambiti territoriali selezionati, rispettivamente, dalla Regione Veneto (con deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 21 aprile 2015) e dalla Regione Emilia-Romagna (con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016) per l'attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Con riferimento all'area "Contratto di foce del Delta del Po", nel rapporto di istruttoria per la selezione delle aree candidabili ([allegato A alla delibera n. 563/2015](#) citata) si legge che "i comuni dell'area hanno intenzione di sperimentare una nuova modalità di *governance* del territorio per la gestione integrata delle risorse territoriali, fortemente condizionate dalle criticità idrografiche" e che il Gruppo promotore dell'iniziativa è costituito, tra gli altri, dai Comuni di Ariano nel Polesine, Chioggia, Corbola, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina e Taglio di Po.

Nel sito web del Contratto di Foce del Delta del Po si legge che il contratto stesso "insiste sulle aree terminali di più bacini idrografici (Brenta-Bacchiglione, Adige, Fissero-Tartaro-Canalbiano e Po), che corrispondono al comprensorio territoriale gestito dal Consorzio di Bonifica Delta del Po (soggetto proponente), e sono caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico".

Riguardo all'area del "Basso Ferrarese", nel rapporto di istruttoria per la selezione delle aree candidabili (allegato alla citata delibera n. 473/2016) si legge che "il Basso Ferrarese è un territorio che fa parte del Delta del Po e che confina con i territori della sponda veneta del grande fiume italiano; un ambiente particolare che riveste un importante valore naturalistico. L'Area Progetto si compone di 8 comuni tutti rientranti nella categoria "aree interne"; [...]. L'Area Strategia è composta da ulteriori tre comuni (Ro, Fiscaglia e Lagosanto)".

Relativamente alla [Strategia Nazionale per le Aree Interne](#) (SNAI) si ricorda che essa rappresenta, insieme alle politiche per le città, una delle due **politiche territoriali** promosse dal Governo nel ciclo di programmazione 2014-2020. Le aree interne possono essere definite come quelle parti del territorio nazionale che subiscono gli effetti del calo o dell'invecchiamento della popolazione, dove la debolezza delle prospettive di sviluppo determina una sempre maggiore difficoltà delle condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono. L'Italia ha adottato la SNAI per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree stanziando fondi nazionali per 190 milioni di euro

(dalle leggi di stabilità per il 2014, 2015 e 2016), a cui si aggiungono i fondi delle Regioni provenienti dai programmi regionali finanziati dai fondi europei. Per approfondimenti sulla Strategia e sui fondi nazionali dedicati, si veda la [Relazione annuale](#) presentata al Cipe dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno (a pag. 38, tra l'altro, una ricostruzione delle risorse nazionali).

Si ricorda inoltre che il Programma "Uomo e Biosfera" (MAB – *Man and Biosphere*) è un'iniziativa intergovernativa, del settore scienze dell'UNESCO, che ha per obiettivo principale quello di promuovere, sin dal 1971, l'idea che sviluppo socioeconomico e conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica e culturale non siano incompatibili fra di loro. Nell'ambito di questo programma è stata costituita una rete mondiale di Riserve della Biosfera: aree comprendenti ecosistemi terrestri, marini/costieri, o una combinazione degli stessi, riconosciute a livello internazionale nella struttura stessa del Programma MAB dell'UNESCO, dove l'accento è posto su forme di gestione integrata, partecipata e decentralizzata dello sviluppo.

Nel sito web creato in collaborazione dai due parchi regionali si legge che il Delta del Po, dopo essersi candidato come riserva della biosfera nel 2013, ha ottenuto il riconoscimento nel 2015 e che "oggi e nei mesi a venire si sta lavorando con un importante modello di *governance* per definire il piano di gestione della riserva della biosfera".

Il **comma 3** della norma, **modificato dalla Camera**, dispone che il decreto legislativo in parola è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo, **corredato – specifica la modifica della Camera - di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo**, è poi trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché – secondo **modifica della Camera** - per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette poi nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti, quindi per materia e per i profili finanziari, possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, termine decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

In base al **comma 4**, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure.

Il **comma 5**, **introdotto dalla Camera**, reca **una clausola di invarianza finanziaria in ordine alla attuazione della delega**.

Articolo 36

Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 28.

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di

Art. 36.

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **quindici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

intatte o incrementare le sue funzioni, **nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies, della legge n. 394 del 1991, introdotti dall'articolo 12 della presente legge;**

c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

c) identica;

d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli *habitat*, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 *final*; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

d) identica;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei

e) identica;

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;</p>	
<p>f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;</p>	<p><i>f) identica;</i></p>
<p>g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;</p>	<p><i>g) identica;</i></p>
<p>h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;</p>	<p><i>h) identica;</i></p>
<p>i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;</p>	<p><i>i) identica;</i></p>
<p>l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;</p>	<p><i>l) identica;</i></p>
<p>m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai</p>	<p><i>m) identica;</i></p>

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

n) prevedere che alla realizzazione di sistemi di PSE possano concorrere, in qualità di finanziatori o di intermediari, anche gli istituti di credito nonché le fondazioni bancarie.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. **Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.**

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore **di ciascuno** dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

L'articolo 36, modificato dalla Camera, delega il Governo ad adottare, entro quindici mesi - anziché i dodici del testo approvato dal Senato - dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

Con tale disposizione viene riproposto in larga parte il contenuto della delega (scaduta il 2 agosto 2016) disciplinata [dall'art. 70 della legge n. 221 del 2015](#) (c.d. collegato ambientale).

Si ricorda che l'art. 70 del collegato ambientale ha recato la delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, da

esercitare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del collegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). La norma prevede che i decreti legislativi sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 70, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi, prevede la disposizione di cui all'art. 70.

Gli ecosistemi forniscono numerosi vantaggi definiti beni e servizi ecosistemici. I beni prodotti dagli ecosistemi comprendono, ad esempio, il cibo, l'acqua, i carburanti e il

legname; i servizi, invece, comprendono l'approvvigionamento idrico e la purificazione dell'aria, il riciclo naturale dei rifiuti, la formazione del suolo, l'impollinazione e molti altri meccanismi regolatori naturali. Il portale dell'ISPRA illustra cosa sono i [Servizi Ecosistemici](#) e il relativo progetto di ricerca internazionale [Millennium Ecosystem Assessment](#) (Valutazione degli Ecosistemi del Millennio). Una serie di esperienze di pagamento dei servizi ecosistemici a livello internazionale e nazionale sono presentate nello speciale ["Servizi ecosistemici, quanto vale ciò che la natura ci regala?"](#) della Regione Emilia-Romagna.

Tra i principali criteri di delega dettati dalla norma in esame merita ricordare quello recato dalla lettera a) del comma 2 - secondo cui i decreti delegati dovranno prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari - e quello di cui alla successiva lettera b), la quale prevede l'attivazione del sistema di PSE "in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni".

Tale **lettera b)**, nel corso dell'esame alla Camera è stata integrata disponendo che **l'attivazione prioritaria del sistema di pagamento dei servizi ecosistemici deve scattare anche nei casi contemplati dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-nocties, della L. 394/1991**, introdotti dall'art. 12 del disegno di legge in esame (alla cui scheda si rinvia).

Si ricorda che le disposizioni richiamate prevedono, il versamento di somme di denaro, da parte di titolari di concessioni, autorizzazioni e attività insistenti sulle aree protette o sulle aree ad esse contigue (a seconda dei casi), a favore dell'ente gestore dell'area protetta "a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità", con riferimento:

- alle concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW;
- alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive;
- agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW; alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle testé menzionate, di potenza superiore a 100 kW;
- alle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti non interrati;
- ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali, secondo i criteri ivi indicati;
- nonché alle concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca.

Con riguardo all'integrazione in esame, si ricorda che, nel corso dell'esame presso la Camera, è stato inserito (sempre dall'articolo 12 della proposta di legge) il nuovo comma 1-*decies* [dell'art. 16 della L. 394/91](#), in base al quale nelle annualità successive al previsto versamento una tantum, per i soggetti titolari di cui ai commi

1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici, che è previsto dall'articolo in esame.

Si è già osservato, con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge, che andrebbe valutata l'opportunità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo qui in esame. Inoltre, in relazione a tali previsioni, si osserva che, a fronte delle richiamate previsioni normative recate dal disegno di legge in questa materia, laddove si prevede l'attivazione del sistema di pagamento dei servizi ecosistemici, la norma qui in esame continua a qualificare, in rubrica, il sistema di pagamento come "volontario".

Tra gli ulteriori criteri di delega dettati dall'articolo in esame figura quello (contemplato dalla lettera d) del comma 2), secondo cui i decreti delegati dovranno prevedere "in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali".

Un ulteriore criterio di delega è stato introdotto nel corso dell'esame alla Camera, alla lettera n), in ordine alla possibilità, per gli istituti di credito e le fondazioni bancarie di concorrere, in veste di finanziatori e/o intermediari, alla realizzazione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici.

Il comma 3, modificato dalla Camera, prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

La Camera ha soppresso la previsione in base alla quale qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta

giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto, si procedesse a proroga di quest'ultimo di tre mesi.

Inoltre, con una **modifica al comma 4**, a seguito dell'esame presso la **Camera**, è stato previsto che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore **di ciascuno** - anziché dell'ultimo - dei decreti legislativi di cui alla norma in esame possono essere emanati uno o più **decreti legislativi integrativi e correttivi**, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

Articolo 37
Disciplina transitoria
(Disciplina transitoria)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Con lo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli Enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della presente legge, i predetti incarichi, in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

L'articolo 37, introdotto dalla Camera, reca disposizioni transitorie, prevedendo, allo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli enti parco nazionali, per tali incarichi, in sede di prima applicazione della legge, la proroga fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

La norma precisa che le sue disposizioni operano **in deroga a quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, della L. 394/1991**, come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera a), della proposta di legge in esame.

In base all'[art. 9, comma 2, della L. 394/1991](#), come modificato dalla proposta di legge, sono organi dell'Ente parco, tra gli altri, il Presidente e il Consiglio direttivo. Il successivo comma 3 dispone che gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta e che nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.

Si fa notare che anche il testo vigente della L. 394 contempla, tra gli organi dell'Ente parco, il Presidente e il Consiglio direttivo, e per essi prevede una durata di cinque anni. Si fa altresì notare che il testo vigente dei commi 3-7 dell'art. 9 della L. 394 disciplina le procedure per la nomina di tali organi, che hanno modalità e scadenze differenziate.

Si ricorda, come disposizione di analogo tenore assunta in passato, il comma 424 dell'[art. 1 della L. 228/2012](#) (legge di stabilità 2013) che, al fine di "allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco

nazionali di cui [alla legge 6 dicembre 1991, n. 394](#)" ha prorogato al 31 dicembre 2013 le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora tra loro non coincidenti.

Articolo 38
Clausola di salvaguardia
(Clausola di salvaguardia)

Testo del disegno di legge

Art. 29.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n.394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Art. 38.

(Clausola di salvaguardia)

Identico

L'articolo 38, non modificato dalla Camera, prevede, con riferimento a tutte le disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame, nonché con riferimento alla legge quadro, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, cui le disposizioni stesse si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.